

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **119.** SITZUNG

15.9.1983

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 93:

"Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 2

Dimissioni di Claudio Betta dalla carica di consigliere regionale e conseguenti provvedimenti

pag. 84

Gesetzentwurf Nr. 93:

"Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals" (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 2

Rücktritt des Regionalratsabgeordneten Rag. Claudio Betta und darauffolgende Maßnahmen

Seite 84

Presidenza del Presidente Achmüller.

(Ore 9.45)

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Prego procedere all'appello nominale.

VALENTIN (segretario - S..V.P.): (Fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet. Ich bitte um die Verlesung des Protokoll.

La seduta è aperta. Prego dare lettura del processo verbale della seduta 8 settembre 1983.

MARZIANI (Vicepresidente C.R. - D.C.): (Legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Keine.

Vi sono osservazioni sul processo verbale? Nessuna.

Das Protokoll ist genehmigt.

Il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Betta Claudio, Mengoni, Paris, Molignoni, Durnwalder, Cadonna, Micheli, Tonelli e Spögler.

Mitteilungen:

Am 8. September haben die Regionalratsabgeordneten Lunger, Tonelli und Erschbaumer, welche die gemischte Regionalratsfraktion bilden, mitgeteilt, daß Dr. Han Lunger ihr Fraktionsvorsitzender ist.

Am 9. September hat der Regionalratsabgeordnete Rag. Claudio Betta mit Schreiben, das ich nachfolgend verlese, neuerlich seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Comunicazioni:

In data 8 settembre 1983 i consiglieri regionali Lunger, Tonelli ed Erschbaumer, che formano il gruppo misto, hanno comunicato che il Capogruppo è il consigliere Dr. Hans Lunger.

In data 9 settembre il consigliere rag. Claudio Betta ha rassegnato nuovamente le dimissioni inviando una lettera, di cui darò lettura.

Wir gehen zur Tagesordnung über. Wir sind beim Gesetzentwurf Nr. 93: "Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals", eingebracht vom Regionalausschuß, und zwar beim Art. 55, wo ein Änderungsantrag in Diskussion war.

Procediamo con l'ordine del giorno, e precisamente con l'esame del Disegno di legge n. 93: "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale", presentato dalla Giunta regionale.

Siamo all'art. 55, per il quale era in discussione un emendamento.

Ich verlese nochmals den Änderungsantrag, der jetzt geringfügig abgeändert ist vom Regionalausschuß. Es ist ein kleines Problem offen geblieben das letzte Mal. Deswegen haben wir die Sitzung damals unterbrochen. Das ist jetzt geklärt. Ich verlese den genauen Text:

Leggo nuovamente l'emendamento, lievemente modificato dalla

Giunta regionale. La scorsa volta era rimasto aperto un piccolo problema, per il quale avevamo sospeso la seduta. Ciò è stato chiarito ed ora dò lettura del testo esatto:

Art. 55, nuovo comma 1 bis: "Ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua non materna, richiesto dall'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, equivale al superamento dell'esame previsto dalla legge regionale".

Das Wort hat Abgeordneter D'Ambrosio.

La parola al consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente ed egregi colleghi, io prendo la parola su questo emendamento e rispettivamente sulla materia del contendere, quale appunto il riconoscimento dell'indennità di bilinguismo ai dipendenti regionali, ponendo alcune precise richieste al Presidente della Giunta regionale, ma facendo anche alcune considerazioni attorno ad un aspetto che tende a riconoscere un elemento di professionalità, ma anche un qualche cosa di retributivo, con una norma che, a nostro parere, andrebbe riconsiderata. In che senso? Nel senso che noi sappiamo esistere una legge che regolamenta detta indennità, legge 454 dell'agosto 1980, per i dipendenti dello Stato, ma che in questi giorni viene estesa a dipendenti di altre aziende che sviluppano un'attività pubblica; è il caso di alcuni dipendenti di aziende elettriche municipalizzate.

I colleghi sapranno che in Provincia di Bolzano il riconoscimento del requisito di bilinguismo avviene per i dipendenti

provinciali e per i dipendenti comunali, attraverso una maggiorazione generalizzata delle retribuzioni quale la voce dello stipendio base o comunque a questo titolo, maggiorazione di circa il 35% rispetto a pari qualifica al resto del paese, anche se è vero che una parte viene riconosciuta per il fatto che fanno 40 ore settimanali, anziché 36.

Cito questi due elementi per dimostrare già una differenziazione esistente per un identico requisito, quello del bilinguismo, nel senso che l'indennità per i dipendenti dello Stato la si percepisce in quanto si è in servizio, cessato il quale finisce anche ogni conseguenza, mentre per i dipendenti della Provincia e dei comuni è ovvio che, avendo uno stipendio maggiorato del 35%, vi è un beneficio anche in termini di tredicesima, di liquidazione e di pensione.

E' vero anche che altre attività, ove appunto si dice che è prescritta la conoscenza della seconda lingua, ancora non hanno provveduto a questo riguardo.

Per analogia sono portato a pensare, ed è questa la precisa richiesta al Presidente della Giunta, che, essendo in vigore una certa uniformità di trattamento tra i dipendenti regionali con quelli provinciali, si presume che i dipendenti regionali abbiano nel loro trattamento economico già un riconoscimento per il titolo di bilinguismo, altrimenti non si comprenderebbe il perché.

Apro una breve parentesi, signor Presidente ed egregi colleghi, questo meccanismo per dipendenti provinciali e dipendenti comunali, operando sullo stipendio ed essendo identico per tutti i lavoratori a pari qualifica, non è che distingue poi coloro che effettivamente avevano o hanno il requisito del patentino, rispetto a quelli che non ce l'hanno, ma questa è una parentesi, mentre per gli

altri dipendenti dello Stato, in quanto possessori dell'attestato di conoscenza della seconda lingua, si percepisce l'indennità.

Vi è poi una parte che si stenta ancora a mettere in moto, ma sulla quale abbiamo fatto degli interventi e forse riusciamo a sbloccare in questi giorni, per i dipendenti dello Stato, quelli previsti dalla legge con la cosiddetta indennità di apprendimento per coloro che frequentano i corsi, ecc., ecc.

Allora il quesito nuovo, secondo me, che si pone, qual è? Che, ferma restando questa disparità tra chi ha bisogno del patentino per concorrere in certe amministrazioni pubbliche e non ha ancora nulla, tra chi ha il patentino e percepisce un'indennità prevista dalle leggi dello Stato, tra chi ha bisogno del patentino e percepisce non l'indennità, ma uno stipendio maggiorato, vorrei sapere se con questo provvedimento noi andiamo a creare una quarta condizione di coloro i quali già hanno o possono avere uno stipendio maggiorato, più un'indennità.

In questo caso sarà giocoforza prendere atto che si allarga il ventaglio delle cosiddette retribuzioni, delle sperequazioni, nel senso che per il pari requisito vi è disparità di trattamento di riconoscimento.

Ora, badate, egregi colleghi, che le questioni possono avere effetti letteralmente dirompenti, non solo per le migliaia di cittadini interessati, pensate ai dipendenti provinciali che sono circa 6 mila, ai dipendenti dello Stato che sono 7 mila e qualche cosa - dipendenti dello Stato intendo ruoli provinciali, se poi ci aggiungiamo i dipendenti dello Stato insegnanti sono molti di più - ai dipendenti comunali di cui non esiste mai una cifra aggiornata, ma sono parecchie migliaia, io

credo che si deve fare una seria considerazione, tendente alla ricerca di un identico modo di retribuire e riconoscere un elemento di professionalità rispetto a quello esistente.

Pongo all'attenzione dei colleghi tutti queste considerazioni, perché non vorrei che si introducesse un precedente a livello regionale, che poi ripercuote automaticamente l'effetto sulla Provincia, sui dipendenti comunali, sui dipendenti dello Stato, perché è chiaro che è sensibile qualsiasi lavoratore ad un riconoscimento alla pari per un requisito quale quello che deve essere identico rispetto a questa esigenza professionale.

Ripeto, chiedo questa esatta definizione al Presidente della Giunta regionale, ma chiedo anche a tutti i colleghi di considerare le ripercussioni che possono esserci a livello di lavoratori e sindacali, qualora ci fosse di fatto un secondo riconoscimento su un requisito professionale, rispetto a chi ce l'ha una volta sola, a chi ce l'ha una volta sola differenziato, a chi non ce l'ha per nulla.

Queste sono le considerazioni che desideravo fare e queste sono le precise richieste che pongo all'attenzione del Presidente della Giunta.

PRESIDENTE: Der Abgeordnete D'Ambrosio hat bereits generelle zum Artikel gesprochen. Ich habe vorhin nur den Ängerungsantrag verlesen, der an und für sich etwas anderes vorsieht, nämlich ob die Zweisprachigkeitsprüfung im Sinne des 752er Dekretes automatisch auf die Zweisprachigkeitszulage anerkannt wird, für die Gewährung der Zulage.

Il consigliere D'Ambrosio ha parlato in linea generale sull'articolo. Avevo dato invece lettura di un emendamento, che prevede

tutt'altra cosa, e cioè se l'esame di bilinguità sostenuto ai sensi del decreto 752, viene riconosciuto automaticamente anche ai fini della concessione dell'indennità di bilinguità.

Bitte, Abgeordneter D'Ambrosio.

Prego, consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Dato che l'emendamento si riferisce alla 752, è inevitabile il ragionamento!

PRESIDENTE: Ja, ich verstehe schon, aber es kommt immer darauf an, ob wir den Artikel als solchen genehmigen oder nicht. Deswegen, Abgeordneter D'Ambrosio, würde ich den Vorschlag machen, daß wir zuerst den Änderungsantrag abstimmen und dann den Artikel als solchen diskutieren bzw. abstimmen.

Comprendo, ma in definitiva si tratta di approvare o non approvare l'articolo come tale. Per questo motivo, consigliere D'Ambrosio, proporrei di votare prima l'emendamento, per poi discutere ed approvare l'articolo come tale.

Wer meldet sich zum Änderungsantrag zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola sull'emendamento? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 7 Enthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 7 astensioni.

Jetzt erteile ich das Wort dem Präsidenten Pancheri zur Antwort.

Adesso concedo la parola al Presidente Pancheri per la

risposta.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Devo dire al consigliere D'Ambrosio che questa non è una nuova indennità; è un aggiornamento dell'indennità di bilinguismo, che già godono alcuni dipendenti regionali, che lavorano negli uffici centrali della Regione a Trento, da sempre, da quando c'è stata la legge nazionale sul bilinguismo, e adesso è adeguata all'indennità nazionale.

Ora mi sembra che l'indennità sia di 30.000 lire, viene portata all'indennità che è data ai dipendenti dello Stato.

Però devo chiarire questo: alcuni, sono circa 30, dipendenti regionali che in sede di uffici centrali conoscono molto bene la lingua tedesca, oltre che l'italiano naturalmente, che devono avere contatti continui con la comunità, con la gente che viene a chiedere informazioni, che sono addetti all'ufficio traduzioni, che sono addetti all'ufficio pubbliche relazioni e all'ufficio stampa, che assolutamente devono conoscere le due lingue, pur avendo loro anche l'indennità regionale del 35%, secondo il legislatore che ci ha preceduti, secondo questa Giunta regionale che ha presentato la richiesta di adeguamento all'art. 55, è giusto che questi possano godere di una indennità che non sia solo lo stipendio che gode quel tale che è lì vicino a loro e che non conosce le due lingue.

Non creiamo precedenti in questo, perché nel 1952 o nel 1953, quando è stata approvata in sede di Consiglio regionale la legge che prevedeva una certa indennità ai dipendenti regionali, che allora era del 15-20% in più dei dipendenti dello Stato, non era stata prevista questa indennità perché qui si doveva parlare le due lingue, non era una

indennità di bilinguismo, era un'indennità per far sì che molti dipendenti dello Stato chiedessero il passaggio alle dipendenze della Regione, perché era difficile in quel momento trovare il personale adeguato e sufficiente.

Quell'indennità è stata poi aumentata al 35% nel 1964-65, adesso è rimasta lì, è conglobata nello stipendio nelle due Province, perché anche a Bolzano è data e anche a Trento in un modo o nell'altro, quella indennità rimane, io sono convinto che non siano stipendi da nababbo quelli che hanno i dipendenti regionali e anche i dipendenti delle due Province. Con questo articolo si adegua soltanto la misura dell'indennità di bilinguismo a quella che è l'indennità di bilinguismo prevista per i dipendenti dello Stato. Sono convinto che facciamo un'opera utile e indispensabile, non solo per dare un compenso adeguato a coloro che conoscono bene le due lingue, ma anche alla nostra comunità.

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio hat das Wort.

La parola al consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente, debbo prendere atto di quello che lei ha appena affermato, ma debbo anche dire che alcune di queste contraddizioni che io mi ero permesso di rilevare sussistono e continuano a sussistere e possono avere delle conseguenze, anzi sarà ineluttabile che sussistano.

Perché io non ho contestato quelle retribuzioni che lei ha detto che non sono da nababbi; il nostro ragionamento non è onnicomprensivo, il nostro ragionamento è focalizzato ad un

riconoscimento di un aspetto professionale quale quello del bilinguismo, nulla di più e nulla di diverso.

Ora, lei ha tenuto a sottolineare che non sono molte le persone che verranno a percepire questa indennità, in quanto già la percepiscono e viene solo adeguata, fermo restando il cosiddetto 35% come i dipendenti provinciali a Bolzano e per altri aspetti a Trento.

Però vorrei far notare qui una certa pericolosità, una certa pericolosità rappresentata dal fatto che vi sono o vi sarebbero coloro che esercitano il bilinguismo. Allora in Provincia di Bolzano per i dipendenti provinciali e per i dipendenti comunali se dovesse sorgere un elemento analogo vuol dire che bisogna andare a individuare quelle mansioni, quelle funzioni di coloro i quali veramente esercitano un elemento di bilinguismo, o per traduzioni o per contatti o per pubbliche relazioni, come lei citava, verso le quali persone assegnare un'indennità di bilinguismo.

A questo punto noi potremmo dire: è semplicemente una parificazione del trattamento dei regionali. In effetti abbiamo constatato che la indennità di bilinguismo per i dipendenti dello Stato la si percepisce automaticamente, parlo per quelli che vengono assunti nei ruoli provinciali, in quanto "come requisito per la concorrenza al pubblico impiego statale è necessario avere superato l'esame di accertamento della conoscenza della seconda lingua e automaticamente si percepisce l'indennità prevista dalla legge del 1961 e successive modifiche che oggi distribuisce in quattro fasce, a partire dalle 100 mila lire per il livello D, fino alle 167 mila per il livello A, l'indennità medesima".

Attenzione che creiamo un precedente assai pericoloso,

perché vuol dire che all'interno della pubblica amministrazione vi può essere chi è tenuto, per mansioni professionali, ad esprimersi nella seconda lingua e percepisce l'indennità, chi non è tenuto e non la percepisce. Allora ritorna dalla finestra il ragionamento che si crede di far uscire dalla porta. Perché c'è una maggiorazione salariale, che cerca di riconoscere una qualificazione professionale del bilinguismo, generalizzata per tutti, ed ecco la contraddizione tra dipendenti della pubblica amministrazione, locale o statale, dove viene riconosciuto, viene richiamato un requisito, professionale, ma non viene trattato alla stessa maniera.

Faccio notare ai colleghi che già oggi si discute molto sul fatto che un conto è avere una indennità a sè stante, un conto è avere uno stipendio maggiorato per tutti i benefici che ciò comporta, dal punto di vista retributivo.

Detto questo, signor Presidente, io mi guardo bene dal non riconoscere un elemento di professionalità, quale quello che lei spiegava, ma vorrei far presente anche che noi corriamo il rischio di innestare una mina vagante che può andare verso rotte, le più impensabili, trattandosi di questioni consistenti dal punto di vista retributivo, ma anche molto divergenti dal punto di vista di come oggi vengono riconosciute, e ci riferiamo a migliaia e migliaia di lavoratori collocati nella pubblica amministrazione locale, nella pubblica amministrazione statale, nella pubblica amministrazione locale non strettamente provinciale o comunale, ma quale quella che comunque ha un'attività pubblica, e ho fatto un esempio specifico quali i dipendenti delle aziende elettriche municipalizzate, che, da una parte sono regolamentati con contratti privati, dall'altra però vengono ad

acquisire un titolo ad una indennità, che oggi come oggi regola il settore statale.

Vorrei far notare che è vero che in sede di Consiglio regionale, e trattiamo una disposizione riferita ai dipendenti della Regione, ma non possiamo dimenticare di essere contemporaneamente anche consiglieri provinciali, a conoscenza anche di una situazione atipica particolare, quale quella riferita al bilinguismo e alle conseguenti disposizioni che vengono incontro, di un riconoscimento di questo titolo professionale, che per quanto possibile, proprio perché pubblici amministratori, dobbiamo tendere a realizzare in modo abbastanza uniforme e non contraddittorio.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Art. 55 ist mit 9 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 55 è approvato con 9 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 56

Aggiornamento della misura dell'indennità di missione

1. Con effetto dal primo gennaio 1984 la tabella approvata con l'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1977. n.10 è sostituita dalla seguente:

a) Personale della qualifica unica
dirigenziale

L. 48.000

b) Restante personale

L. 40.000

2. Al personale di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo è data facoltà di chiedere - dietro presentazione di regolare fattura - il rimborso della spesa dello albergo di I^a categoria o corrispondente.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 56 ist mit 10 Stimmhaltungen genehmigt.

L'art. 56 è approvato con 10 astensioni.

Art. 57

Aggiornamento della misura dell'indennità di missione per i componenti della Giunta regionale

1. Ai componenti della Giunta regionale che, per ragioni di ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizi di linea, compresi i mezzi aerei e navali, nonché il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina sui mezzi navali.

2. Spetta inoltre una indennità oraria nella seguente misura:

L. 2.800 per i viaggi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige;

L. 4.800 per i viaggi nella restante parte del territorio della Repubblica;

L. 6.200 per i viaggi all'estero.

3. La Giunta regionale è autorizzata a modificare annualmente, con norma regolamentare, il trattamento di cui al comma precedente, in relazione alla variazione degli indici per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, intervenuta nei quattro trimestri precedenti individuati ai sensi del primo comma della

legge 6 dicembre 1979, n. 609. Sulle misure risultanti dalla rideterminazione e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a Lire 100.

4. Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano una assenza dalla sede inferiore alle cinque ore.

Hierzu ist ein Änderungsantrag vom Regionalausschuß eingebracht worden, und zwar soll ein neuer Absatz 5 angefügt werden mit folgendem Wortlaut:

La Giunta regionale propone un emendamento, per inserire il seguente nuovo comma 5: "Al capitolo 'spese di rappresentanza' del bilancio regionale sono imputate le spese per esigenze inerenti alla carica rivestita dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori regionali effettivi e supplenti".

Wer meldet sich zu diesem Änderungsantrag zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola sull'emendamento? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 7 Enthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 7 astenuti.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 57? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 57? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 57 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 57 è approvato con 6 astenuti.

Art. 58

Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati

1. La misura dei gettoni di presenza corrisposti ai componenti di commissioni e comitati e quella del compenso mensile massimo corrisposto ai consulenti prevista dagli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, modificata dall'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 13 è aumentata del cento per cento.

2. La misura dei compensi corrisposti ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, modificato dall'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 13 è elevata ad un massimo di Lire 100.000 per i concorsi interni e per l'accertamento della lingua non materna e ad un massimo di L. 500.000 per i concorsi pubblici.

3. I compensi per la partecipazione alle commissioni di cui al precedente comma spettano a tutti i dipendenti chiamati a far parte delle commissioni medesime, sia in qualità di componenti che di segretari.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 58 ist mit 3 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 58 è approvato con 3 astensioni.

Art. 59

Compenso per lavoro straordinario

1. Al personale che presti servizio oltre l'orario normale compete un compenso per lavoro straordinario, ragguagliato ad ora.

2. La misura del compenso orario è pari ad 1/160 di un dodicesimo del trattamento economico annuo, costituito dalla retribuzione iniziale tabellare, nonché dalle indennità previste per il rapporto di impiego a tempo pieno, maggiorato come segue:

- per lavoro straordinario feriale: 25 per cento
- per lavoro straordinario notturno, compreso fra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo, o festivo: 40 per cento
- per lavoro straordinario notturno compreso fra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo, prestato in giorni festivi: 60 per cento

3. Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dalla applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, al personale regionale in attività di servizio.

4. Il compenso per lavoro straordinario è cumulabile con l'indennità di missione effettuata oltre il normale orario di servizio, fino al limite massimo di quattro ore giornaliere.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 59 ist mit 4 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 59 è approvato con 4 astensioni.

Art. 60

Trattamento economico nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore

1. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il dipendente consegue, nella nuova posizione ed anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica medesima per classi e scatti, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, maggiorato di un ulteriore importo risultante dalla valutazione dell'eventuale frazione di biennio maturata nella qualifica funzionale inferiore.
2. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore disposto con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 60 ist mit 4 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 60 è approvato con 4 astensioni.

Art. 61

Soppressione di uffici e conferimento degli incarichi
di direzione dei nuovi Uffici centrali e decentrati

1. Con la progressiva attuazione delle disposizioni della presente legge sono soppresse le denominazioni delle Direzioni generali, degli Ispettorati generali, degli Ispettorati, delle Divisioni, delle Sezioni e degli Uffici previsti dal preesistente ordinamento degli uffici regionali.
2. Le funzioni rispettivamente loro demandate restano assorbite nelle attribuzioni relative alle strutture organizzative previste dalla presente legge ed al personale ad esse preposto.
3. Nella prima applicazione della presente legge gli incarichi di direzione degli Uffici centrali e decentrati indicati negli allegati A) e B) e degli Uffici ispettivi provinciali del Libro fondiario e del Catasto vengono conferiti dalla Giunta regionale agli impiegati preposti a detti Uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo al procedimento concorsuale previsto dal precedente articolo 25.
4. Nella prima applicazione della presente legge i concorsi interni per il conseguimento della idoneità a direttore degli uffici centrali, saranno riservati ai dipendenti della ex carriera direttiva inquadrati nell'ottava o nella settima qualifica funzionale, in possesso dei requisiti prescritti dalla prima parte del terzo comma del precedente articolo 25.

Hierzu ist ein Änderungsantrag vom Regionalausschuß eingegangen, und zwar einen 4. Absatz anzufügen folgenden Wortlauts:

La Giunta regionale ha presentato un emendamento, che prevede il seguente quarto comma aggiuntivo:

"Nella prima applicazione della presente legge i concorsi interni per il riconoscimento della idoneità a direttore degli Uffici centrali saranno riservati ai dipendenti della ex carriera direttiva e ai dipendenti della ex carriera di concetto inquadrati nella ottava o nella settima qualifica funzionale in applicazione del nono comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in possesso dei requisiti prescritti dalla prima parte del terzo comma del precedente articolo 25".

Es liegt noch eine Änderungsantrag zum Art. 61 vor, un zwar einen fünften Absatz anzufügen:

E' stato presentato un ulteriore emendamento all'art. 61, che prevede il seguente comma quinto:

In tutti i casi di sostituzione temporanea, compresi quelli di predisposizione a servizi e uffici, la sostituzione deve avvenire con personale inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla settima".

Wer meldet sich zum ersten Änderungsantrag zu Wort?

Chi chiede la parola sul primo emendamento?

Abgeordneter Ziosi.

Consigliere Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Vorrei comprendere le ragioni di questo emendamento, perché è pressoché simile a quello proposto dalla Commissione

legislativa. C'è questa aggiunta della carriera di concetto e vorrei pertanto sentire le ragioni che hanno indotto la Giunta a sostenere questo tipo di emendamento.

PRESIDENTE: Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): L'emendamento, nuovo comma 4°, all'art. 61, dice: "In tutti i casi di sostituzione temporanea, compresi quelli di predisposizione a servizi e uffici, la sostituzione deve avvenire con personale inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla settima". E' un adeguamento alla legge provinciale di Bolzano, se non erro, che è stata restituita proprio perché non c'era questa frase.

L'emendamento "i concorsi interni per il conseguimento dell'idoneità a direttore di uffici centrali, saranno riservati ai dipendenti della ex carriera direttiva inquadrati nell'ottava e nella settima qualifica funzionale, in possesso dei requisiti prescritti dalla prima parte del terzo comma del precedente 'articolo 25", lo abbiamo presentato perché prima sembrava che potessero partecipare soltanto i dirigenti senza calcolo dell'art. 25.

E' pressapoco l'emendamento che è stato presentato. Mette l'ex carriera di concetto perché ci sono dei funzionari a livello provinciale che non avrebbero potuto partecipare ai concorsi se non si prevedeva anche questa possibilità, in quanto non in possesso del titolo di laurea.

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zu Wort zu diesem Absatz 4? Niemand.

Desidera ancora qualcuno la parola in merito al comma 4?

Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 5 Enthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 5 astensioni.

Wer meldet sich zum anderen Änderungsantrag zu Wort?

Niemand.

Chi desidera la parola sull'altro emendamento? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 5 Enthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 5 astensioni.

Meldet sich jemand zu Wort zum Artikel? Niemand.

Desidera qualcuno la parola sull'articolo? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 61 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 61 è approvato con 6 astensioni.

Art. 62

(Inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei dirigenti in servizio)

Il personale delle qualifiche dirigenziali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene inquadrato, anche

in soprannumero, nella qualifica unica di dirigente prevista dalla presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 62 ist mit 5 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 62 è approvato con 5 astensioni.

Art. 63

(Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5)

L'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, va interpretato nel senso che il rimborso delle spese legali ivi previsto compete anche con riferimento ai giudizi amministrativi e a quelli che si svolgono davanti alla Corte dei Conti.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Art. 63 ist mit 1 Stimmenthaltung genehmigt.

L'art. 63 è approvato con una astensione.

Art. 64

Trattamento economico del personale in servizio con qualifica dirigenziale.

1. Il trattamento economico del personale in servizio

rivestente le qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale è determinato sulla base dei seguenti rapporti:

- dirigente generale	205
- dirigente superiore	160
- primo dirigente II classe	120
- primo dirigente	100

2. Il trattamento economico del primo dirigente è pari al trattamento, per stipendio e indennità regionale, fissato per l'ultima classe stipendiale della ottava qualifica funzionale.
3. La progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa con le stesse modalità previste per la progressione economica spettante al personale regionale.
4. Per il primo dirigente con due anni di servizio lo sviluppo della progressione economica è articolato su un numero di classi biennali inferiore di una rispetto alla progressione economica del restante personale dirigenziale.
5. L'eventuale differenza tra il trattamento economico previsto dal presente articolo e quello in godimento ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1982, n. 4 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale, esclusa l'indennità integrativa speciale.
6. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibi

li con la successiva progressione economica.

7. Le nuove misure degli stipendi di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo indennizzo, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

8. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti. Ai fini della determinazione del compenso orario per lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'articolo 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

9. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che riveste la qualifica di primo dirigente viene attribuito, al compimento di otto anni di servizio nella qualifica dirigenziale, il trattamento economico previsto dal primo comma del presente articolo, pari a quello di dirigente superiore. Gli effetti di tale beneficio non possono comunque avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Hierzu ist ein Änderungsantrag eingereicht worden.

E' stato presentato un emendamento.

Die Änderunganträge sind noch nicht verteilt. Ich bitte daher, eine fotokopie anzufertigen und sie zu verteilen.

Gli emendamenti non sono stati ancora distribuiti. Prego di voler predisporre le fotocopie e di voler provvedere alla relativa distribuzione.

Die Sitzung ist für fünf Minuten unterbrochen.

La seduta è sospesa per cinque minuti.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

All'art. 64 sono stati presentati due emendamenti.

Cominciamo dall'emendamento al primo comma, a firma della Giunta, che dice: sono cambiati i parametri del dirigente generale...

ZIOSI (P.C.I.): Credevo che la seduta fosse stata sospesa per dar modo al Consiglio di prendere atto degli emendamenti. Fino adesso qui non è arrivato nulla!

PRESIDENTE: Chiedo scusa. Se lei ha il testo, vi pregherei di tenere il testo sottomano, sia il testo distribuito a suo tempo, il testo della Giunta, che il testo della Commissione.

Il primo emendamento varia soltanto nella indicazione dei parametri. Le parole "dirigente generale 205" sono sostituite con le parole "dirigente generale 200"; varia il parametro. Al posto di 205 la Giunta propone 200.

Le parole "dirigente superiore 160" sono sostituite con le

parole "dirigente superiore 150"; il parametro 160 del dirigente superiore è portato a 150.

Terza variazione, sempre di parametro: "primo dirigente II classe 120", deve essere sostituito con "primo dirigente II classe 115".

Quindi al primo comma cambiano tre parametri: il parametro 205 del dirigente generale diventa 200, il parametro 160 del dirigente superiore diventa 150, il parametro 120 del primo dirigente II classe diventa 115. Mi pare sia chiaro. Questo è il primo emendamento.

E' aperta la discussione su questo emendamento.

La parola alla Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Credo sia abbastanza chiaro l'emendamento. Ieri in Consiglio provinciale di Trento è stata approvata una legge per quanto riguarda l'indennità ai dirigenti. Dai calcoli fatti ieri sera risultava che col parametro 205 il dirigente generale della Regione prendesse 300 mila lire di più del dirigente generale della Provincia; questo come norma transitoria.

Per il dirigente superiore siamo quasi allo stesso livello, ma si voleva ridurre a 150; il primo dirigente anche 7-800 mila lire di più.

Quindi si ritiene opportuno ridurre questi rapporti per equiparare i dirigenti della Regione con i dirigenti della Provincia di Trento e credo anche con i dirigenti della Provincia di Bolzano; naturalmente i dirigenti attualmente in servizio con una norma transitoria, non un dirigente a regime, perché l'articolo l'abbiamo già approvato e abbiamo detto allora quanto doveva prendere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Tanto per riuscire a comprendere. Se non ho inteso male la giustificazione della Giunta, dovrei arguire che questi emendamenti, in qualche modo, parificano o comunque mettono su un piano di equità retributiva i dirigenti della Regione con quelli delle due Province.

Io credo che il principio sia accettabile. Io però, signor Presidente, mi fido delle sue parole e sottolineo questo fatto, non sono certamente in grado di mettermi a valutare tecnicamente se i parametri da lei proposti sono tali da raggiungere l'obiettivo denunciato; è chiaro che come obiettivo noi siamo d'accordo che i dirigenti della Regione siano equiparati a quelli della Provincia, però io prendo per buone le dichiarazioni da lei fatte in aula.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Io posso assicurare che questa è la volontà. Io i conti non li ho fatti, li hanno fatti gli uffici, quindi credo che sia la verità questa, sono convinto.

Il secondo emendamento, presentato per un maggior desiderio di omogeneizzazione, è quello che prevede di non concedere ai dirigenti attualmente in servizio quell'indennità di direzione di cui si parlava all'art. 52 e che godranno i dirigenti che verranno in Regione dopo il pensionamento di questi.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione questo primo emendamento, che modifica i parametri di tre qualifiche.

E' approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Il secondo emendamento dice: All'art. 64 è istituito un

nuovo comma 10°: "Al personale di cui al presente articolo non spetta l'indennità di direzione prevista dall'art. 52 della presente legge".

Chi chiede la parola?

Cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Ich würde den Präsidenten Pancheri bitten, diesen zweiten Abänderungsantrag genauer zu erläutern bzw. möchte ich folgendes fragen: Mit diesem Abänderungsantrag soll also den bisher im Amt also, sagen wir einmal, den alten Dirigenten die Direktionszulage aberkannt werden bzw. nicht gewährt werden. Ich frage zunächst einmal, ob das so richtig verstanden ist und behalte mir vor, noch einmal dazu Stellung zu nehmen.

(Vorrei pregare il Presidente Pancheri di voler meglio illustrare questo secondo emendamento, ossia desidero sapere quanto segue: con questo emendamento i dirigenti attualmente in servizio, diciamo i vecchi dirigenti, non otterrebbero più l'indennità di dirigenza. Chiedo appunto se ho ben compreso l'emendamento e mi riservo di riprendere nuovamente posizione.)

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Non è che viene tolta l'indennità di direzione, non hanno mai avuto l'indennità di direzione i dirigenti della Regione e neanche quelli delle due Province.

E' prevista adesso nell'art. 52, perché? Perché a noi sembrava che sarà difficilissimo per l'ente pubblico trovare i dirigenti con le indennità, con lo stipendio che noi abbiamo proposto. Perché il

nuovo segretario generale della Regione, quando verrà assunto, verrà assunto con lo stipendio dell'ottava classe che è circa 1 milione e 350 mila lire.

Se noi non diamo a questo dirigente anche l'indennità di direzione, certamente non troveremo più dirigenti. I dirigenti che attualmente sono in servizio non hanno questo problema, perché il dirigente generale della Regione ha, con l'emendamento ultimo, circa 37 milioni, il dirigente ha 29 milioni, il primo dirigente ha 24 milioni, qualche lira in meno adesso perché abbiamo ridotto nell'emendamento votato prima.

Quindi non ci sono problemi per i dirigenti attualmente in servizio, invece naturalmente ci saranno per i dirigenti che dovremo assumere nel tempo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Herr Präsident, ich würde Sie bitten, die Sitzung kurz zu unterbrechen, damit die S.V.P. sich über diesen Punkt beraten kann, fünf bis zehn Minuten.

(Signor Presidente, la pregherei di sospendere brevemente la seduta, per cinque, dieci minuti, onde permettere alla S.V.P; di consultarsi su questo punto).

PRESIDENTE: Se nessuno si oppone la seduta è sospesa per 5 minuti.

La seduta riprende.

La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: (S.V.P.): Herr Präsident des Regionalausschusses!

Die S.V.P.-Fraktion ist mit diesem Änderungsantrag einverstanden, hat aber folgendes Anliegen vorzutragen. Einmal muß bemerkt werden, daß für die "alten Dirigenten" - nennen wir sie einmal so -, für die also zur Zeit sich im Dienst befindlichen Dirigenten, bei denen im Gehalt bereits die Dirigentenzulage inbegriffen ist, in Zukunft keine Differenzierung gemacht wird, ob sie eine Amtsdirektion innehaben oder keine Amtsdirektion innehaben. Es ist allerdings scheinbar unmöglich, hier für die Zukunft eine Differenzierung zu machen, für diese "alten Dirigenten", weil man das nur so machen könnte, indem man entweder denjenigen, die eine Amtsdirektion übernehmen müssen, die Zulage gewährt und dann würden sie, wenn die Rechnungen stimmen, wesentlich mehr verdienen als gerecht wäre im Vergleich zu den "neuen Dirigenten" oder indem man den "alten Dirigenten", die keine Amtsdirektion haben, das Gehalt kürzt, was auch nicht möglich ist.

Aus dieser Überlegung heraus sind wir einverstanden, allerdings mit folgendem Vorbehalt: Es könnte der Fall eintreten, daß "alte Dirigenten" mit Amtsdirektion, bei denen der höhere Gehalt weiterläuft ohne Amtszulage für die Direktion, möglicherweise weniger verdienen als "neue Dirigenten" mit der Amtsdirektionszulage.

Herr Präsident! Das Ersuchen der S.V.P.-Fraktion ist in diesem Falle folgendes: sobald ein solcher Fall eintritt, einen eigenen

Gesetzentwurf einzubringen, der eine Differenzzulage vorsieht für diese Fälle also für "alte Dirigenten", die eine Amtsdirektion innehaben, aber aufgrund der alten Regelung gegenüber den "neuen Dirigenten" benachteiligt sind. Das ist das Ersuchen der S.V.P.-Fraktion in diesem Zusammenhang.

Ein zweites Ersuchen zur deutschen Übersetzung des Gesetzentwurfes. In der deutschen Sprache sind die Ausdrücke "Dirigent", "Oberdirigent", "erster Dirigent" usw. nicht nur nicht üblich, sondern unmöglich. Wir würden hier bitten, daß bei der Vorbereitung der Veröffentlichung man sich in der Übersetzung an die Fachausdrücke anlehnt, wie sie im einschlägigen Landesgesetz, in der Personalordnung des Landes, verwendet werden also "Abteilungsdirektor", "Amtsdirektor" usw.

(Signor Presidente della Giunta regionale! Il gruppo consiliare del SVP concorda su questo emendamento, ma deve esporre il seguente desiderio. Innanzitutto deve essere osservato che per "i vecchi dirigenti", chiamiamoli così, dunque per i dirigenti che trovansi attualmente in servizio e che quindi fruiscono di un trattamento economico contenente l'indennità dirigenziale, non venga fatta in futuro una differenziazione, sia che siano titolari di una direzione d'ufficio, sia che siano privi di tale titolarità. Sembra impossibile introdurre per il futuro una differenziazione, per questi "vecchi dirigenti", poichè la soluzione sarebbe soltanto di dare loro una direzione di ufficio, e quindi anche l'indennità dirigenziale, ma in tal caso guadagnerebbero più del giusto a confronto "dei nuovi dirigenti". Altra soluzione sarebbe decurtare ai "vecchi dirigenti", privi di direzione di ufficio, il trattamento economico, la qual cosa è pure impossibile.

Per questa considerazione noi concordiamo sull'emendamento, sebbene con la seguente riserva: potrebbe darsi il caso che "vecchi dirigenti" con la direzione di ufficio, per i quali il vecchio trattamento economico continua a rimanere tale senza indennità, questi potrebbero guadagnare meno dei "nuovi dirigenti" con l'indennità di dirigenza.

Presidente! La richiesta del gruppo consiliare SVP è in tal caso la seguente: non appena dovesse verificarsi un simile caso, la Giunta presenti subito un disegno di legge, che preveda una indennità per la differenza, per questi casi dunque, in cui "vecchi dirigenti", titolari di una direzione di ufficio, risulterebbero svantaggiati, sulla base della vecchia regolamentazione, nei confronti dei "nuovi dirigenti". A tal proposito il gruppo consiliare del SVP chiede questa soluzione.

Una seconda richiesta concernente la traduzione in lingua tedesca del disegno di legge. Nel testo tedesco si leggono le espressioni "Dirigent", "Oberdirigent", "Erster Dirigent", ecc., dizioni che non solo non sono solite, ma persino impossibili. Preghiamo pertanto che in fase di pubblicazione della legge si usino le espressioni tecniche, come sono state usate nella relativa legge provinciale, concernente l'ordinamento del personale degli uffici della Provincia, dove si è usata la dizione "Abteilungsdirektor", "Amtsdirektor" ecc.)

PRESIDENTE: Prego la Giunta.

PANCHERI (Presidente GR-DC): Credo che non si arriverà nel tempo vicino a far sì che il dirigente nuovo assunto superi come stipendio i dirigenti che ci sono adesso, anche, ripeto, se non sono stipendi da nababbi. Però se questo dovesse succedere direi che è giusto che la Giunta che ci sarà allora, il Consiglio che ci sarà allora provveda.

Per quanto riguarda la traduzione io sono d'accordo con lei, il Consiglio è responsabile della traduzione, non è responsabile la Giunta. Nel tradurre osserveremo quanto lei ha detto, perché è giusto che le parole siano uguali sia nel testo delle leggi della Regione, sia nel testo delle leggi della Provincia

PRESIDENTE: L'emendamento, che è in discussione per il nuovo comma decimo, è in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

E' in votazione l'articolo così emendato: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 7 astensioni.

Art. 65

Funzioni dei dirigenti non preposti alle Ripartizioni

1. Nella prima attuazione della presente legge ai dipendenti regionali appartenenti alla ex qualifica di dirigente generale vengono affidate le funzioni di Segretario generale della Giunta regionale o di direttore di Ripartizione o di direttore della Ragioneria regionale.

2. Al rimanente personale appartenente alle ex qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente che non venga preposto - ai sensi del comma precedente - ad una struttura o ad unà Ripartizione, vengono affidati incarichi speciali di studio, con l'inserimento nel Comitato consultivo previsto dal precedente articolo 15 anche in deroga alla composizione ivi stabilita.
3. Il personale dirigenziale di cui al precedente comma può essere inoltre incaricato della direzione di uno degli uffici centrali previsti dalla presente legge.
4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti vengono conferiti con deliberazione della Giunta regionale.

Chi chiede la parola sull'art. 65? Nessuno.

Votiamo. L'art. 65 è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

Art. 66

Norme relative ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di conservatore del Libro fondiario e di aiutante tavolare.

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo del servizio del Libro fondiario e per esame speciale per la nomina ad aiutante tavolare previsto dall'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13 sono integrate da un rappresentante del personale regionale, designato di comune accordo dalle

organizzazioni sindacali, nel termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione, ovvero, in caso di mancato accordo, da un rappresentante designato entro i successivi cinque giorni dall'organizzazione più rappresentativa nell'ambito dell'Amministrazione. In caso di mancata designazione provvede direttamente la Giunta regionale.

2. Nella composizione della commissione di cui all'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13, il numero dei conservatori del Libro fondiario è ridotto da due a uno.

3. Gli aiutanti tavolari che sono in possesso del diploma di abilitazione previsto dalla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni possono partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla settima qualifica funzionale del personale del servizio del Libro fondiario, banditi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, anche se sprovvisti del diploma di laurea in giurisprudenza.

E' stato presentato un emendamento, a firma della Giunta, che istituisce un nuovo comma 4° allo stesso articolo e che recita:

4. L'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 è sostituito dal seguente:

"L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario prevista dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni, è subordinata al possesso della laurea in giurisprudenza e all'aver frequentato un corso teorico-pratico, indetto dalla Giunta regionale, della durata non inferiore a un mese."

La parola al cons. Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Io dichiaro la mia assoluta incapacità a seguire questa legge, perché mi è francamente e scarsamente congeniale per la complicatezza dei meccanismi di cui si fa menzione. Accanto a questo se cominciamo con emendamenti, che qui non si sono visti...

PRESIDENTE: E' un emendamento dell'8 agosto.

ZIOSI (P.C.I.): Io non l'ho trovato. C'è il testo della Commissione e nel testo della Commissione non risulta l'emendamento della Giunta!

Io francamente chiedevo sull'ordine dei lavori se è possibile trovare un modo per procedere un po' più ordinato. Semplicemente questo.

PRESIDENTE: Cons. Ziosi, abbia pazienza un momentino. Noi qui abbiamo di fronte due testi: il testo distribuito dalla Giunta che risale al maggio dell'83 e il testo della Commissione che risale al 20 giugno 1983.

Inoltre sono stati presentati, ovviamente dopo la presentazione dei due testi, quello della Giunta e quello della Commissione, degli emendamenti. Quello che stiamo discutendo in questo momento, cons. Ziosi, è un emendamento presentato dalla Giunta l'8 agosto 1983, quindi fin qui siamo abbastanza chiari.

Quello che ha complicato semmai è stata la presentazione in aula stamattina di emendamenti nuovi, quindi fino a questo momento direi che siamo nella normalità della presentazione e nella discussione del disegno di legge.

Certo che bisogna tenere presente i tre testi e averli sott'occhio, altrimenti è difficile seguire.

Allora discutiamo questo emendamento presentato dalla Giunta l'8 agosto e che io ho appena letto.

La parola al presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente GR-DC): Se i signori consiglieri ricordano, non ricordano perché quelli che sono qui la legge non l'avranno votata, nel 1950, istituendo il libro fondiario regionale, si prevedeva che i conservatori dovevano superare un certo esame, ma prima dell'esame frequentare un corso.

Prima il corso era di sei mesi, poi è stato portato a due mesi, adesso, avendo richiesto con la legge dell'80, la laurea in giurisprudenza per i conservatori del libro fondiario, non troviamo frequentatori al corso perché devono perdere due mesi, hanno una piccola indennità, e naturalmente devono poi superare l'esame di concorso.

Abbiamo previsto, per accorciare i tempi, soltanto un mese di corso, dopo il corso, con una legge del 1982-'83, si passa subito all'esame. Quindi non c'è l'esame del corso e l'esame per il concorso. Il corso quindi è solo di un mese e non di due mesi, anche perché il laureato in giurisprudenza conosce molto bene quelli che sono i problemi anche del libro fondiario.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento all'art. 66: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

E' in votazione l'art. 66, così emendato: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Art. 67

Riconoscimento del servizio preruolo

1. Ai fini dell'inquadramento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, il servizio non di ruolo comunque prestato presso la Regione viene valutato come servizio di ruolo. Agli stessi fini il servizio comunque prestato presso lo Stato o altri enti pubblici anteriormente all'assunzione presso la Regione viene valutato in base ai criteri stabiliti dal richiamato articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i dipendenti interessati devono presentare domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi chiede la parola sull'art. 67? Nessuno.

E' in votazione. L'art. 67 è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 68

Inquadramento di personale in posizione di comando

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Consiglio provinciale di Bolzano o da altri enti pubblici, che, alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la Regione in posizione di comando, può, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

2. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione professionale presso l'ente di provenienza e gode del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo unico regionale, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Giunta regionale, dal dipendente in posizione di comando, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Chi chiede la parola sull'art. 68? Nessuno.

E' in votazione. L'art. 68 è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 69

Contratti di lavoro in essere con giornalisti addetti all'Ufficio stampa.

1. I contratti di lavoro in essere con giornalisti professionisti e pubblicitari addetti all'Ufficio stampa della Regione stipulati in base all'articolo 15 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, restano in vigore fino alla eventuale scadenza in essi indicata.

2. I contratti di cui al comma precedente possono essere rinnovati - alla scadenza - secondo le disposizioni contenute negli articoli 18 e 53 della presente legge.

Chi chiede la parola sull'art. 69? Nessuno.

E' in votazione. L'art. 69 è approvato a maggioranza con 4
astenuti.

Art. 70

Proroga di funzioni del Consiglio di amministrazione del personale

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio per l'organizzazione e il personale previsto dalla presente legge, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Consiglio di amministrazione del personale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi chiede la parola sull'art. 70? Nessuno.

E' in votazione. L'art. 70 è approvato a maggioranza con 6
astenuti.

Art. 71

Inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20

1. Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro sei mesi dalla data predetta.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma il personale che esplica mansioni della ex carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

3. Delle stesse disposizioni può beneficiare anche il personale già assunto a suo tempo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e il cui rapporto di impiego sia stato sospeso.

4. Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in ex carriere e ruoli già previsti dai regolamenti di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, dell'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, dell'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1982, n. 4, valgono le norme dei regolamenti stessi.

5. Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

6. Il rapporto di impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.

7. Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto - sia ai fini giuridici che economici - il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

8. L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

La parola al cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Io ho la sensazione che questo sia un articolo un po' strano, direi quasi di chiara impronta elettorale. Il primo comma dice che il personale in servizio alla data odierna, per capirci alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè prima che la legge entri in vigore, con contratto temporaneo, quindi prescindere dai concorsi, avrà sicuramente entro sei mesi la possibilità di entrare in pianta stabile in organico, con un esame per concorso interno, e addirittura per il personale della carriera ausiliaria senza neanche concorso.

Siccome fra l'altro mi risulta che la Regione ha assunto alcune unità di dipendenti in graduatoria che hanno vinto il concorso e ne ha assunte una quarantina con l'art. 17 della legge del '68, si dice sicuramente a questa gente: noi vi assicuriamo che entro sei mesi sarete inquadrati in ruolo. Potrebbe succedere anche una cosa diversa: che posdomani, poiché le elezioni sono tra due mesi, si decida il concorso, in modo da inquadrarli direttamente prima del 20 novembre.

Io mi rendo perfettamente conto che il Consiglio è messo di

fronte a una situazione abbastanza strana, cioè una norma che dovrebbe essere valutata con molta ponderazione passa via e crea anche difficoltà. Perché come si fa a dire "noi non vogliamo l'inquadramento di persone che oggi lavorano alle dipendenze della Regione o che magari anche domani lavoreranno", però dobbiamo darci una regolata una volta per tutte!

Sapere se la strada vera per accedere agli impieghi regionali è quella del concorso pubblico o se ci sono invece queste altre strade che comportano la assunzione, che prevedono già però la sanatoria al limite prima del giorno in cui si farà l'assunzione!

Io vorrei che la Giunta ci riflettesse su questo ed eventualmente ci dicesse che cosa intende fare. Fermo restando che poi con il collega Tomazzoni ed altri abbiamo presentato un emendamento all'art. 73, perché riteniamo che sia ora di finirla con questi meccanismi e che venga abrogato l'articolo 17 della legge.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire? La parola al Presidente della Giunta.

PANCHERI (Presidente GR-DC): La Giunta regionale su questo problema dell'art. 17 certamente comprende che vi siano degli interventi e che si chiedano delle informazioni.

Devo dire che respingo che sia un articolo elettorale, perché ogni due-tre anni quando si presentano leggi sul personale c'è sempre un articolo uguale a questo per l'inquadramento di personale assunto ex art. 17.

L'articolo resta in piedi - l'ho letto l'ultima volta che ne

abbiamo parlato, credo due anni fa - resta in piedi soprattutto per quanto riguarda le assunzioni di personale del gruppo linguistico tedesco, perché troviamo sempre enormi difficoltà a far partecipare elementi di questo gruppo ai nostri concorsi.

Le persone assunte sono state 18 del gruppo linguistico tedesco e di queste però la maggior parte sono state assunte per gli uffici tavolari e per gli uffici catastali. Per gli uffici catastali sono stati assunti anche degli operai che anche i comuni e anche le Province hanno la possibilità di assumere senza concorso, quindi certamente non sono state delle assunzioni elettoralistiche, i concorsi sono stati banditi, hanno vinto il concorso 45 persone, di queste 33 italiane e 12 tedesche, proprio perché c'è sempre la difficoltà di farli partecipare, naturalmente c'erano 1.300 domande.

L'articolo, comma uno, che prevede il concorso entro sei mesi, è stato in parte anche concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare la sicurezza che quello assunto oggi, dopodomani non possa essere ammesso in ruolo, quindi ci saranno i sei mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge, anche se alla fine dei sei mesi certamente faremo il concorso.

Io non ho altro da aggiungere, è un articolo che dà possibilità alla Giunta di assumere. Devo dire però che con la nuova legge, quella legge che abbiamo da approvare adesso, prima di tutto non ci sono più posti disponibili oggi, con la nuova legge ci saranno solamente 5-6 posti disponibili all'anno. Quindi credo che questa possibilità alla Giunta può essere data.

PRESIDENTE: La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Wir haben als Südtiroler Volkspartei bereits zu Beginn der Legislaturperiode im Regionalrat beklagt, daß es mit zwei politisch wichtigen Aspekten in den Regionaldiensten nicht funktioniert: eines ist der ethnische Proporz, der eindeutig zu Ungunsten der deutschen und ladinischen Minderheit sich ergibt und das zweite Problem ist der Gebrauch der deutschen Sprache. Wir haben dann in mehreren Anläufen versucht, dem Problem Abhilfe zu schaffen, auch mit Hilfe der Regionalregierung. Einmal wurde versucht, eine Sonderzulage für jene Bediensteten einzuführen, die aus der Provinz Bozen kommen, nach Trient reisen und die der deutschen und der ladinischen Minderheit angehören. Das hat einige Vorteile gebracht. Trotzdem ist es immer sehr schwierig geblieben - und das war auch die klare und nüchterne Antwort, die uns der Regionalausschuß auf unsere Klagen bezüglich Proporz und Gebrauch der deutschen Sprache geantwortet hat -, es ist immer sehr schwierig gewesen, deutschsprachiges Personal aus der Provinz Bozen in der Region anzuwerben. Das war das Problem. Es wäre also sinnlos und Sand in den Augen der Bevölkerung, würden wir im Regionalrat immer nur darüber klagen, daß der Proporz nicht eingehalten wird und darüber klagen, daß es mit dem Gebrauch der deutschen Sprache in den Regionalämtern nicht funktioniert, wenn wir nicht auch etwas dafür tun. Eine Maßnahme, die uns bisher er-

leichtert hat, deutsch- und ladinischsprachiges Personal in die Regionalämter aufzunehmen, war eben dieser berühmte Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968. Über diesen Artikel 17 ist es auch letztthin in den vergangenen Monaten gelungen, - die Daten hat der Präsident eben genannt - etliche deutsche Bewerber mit einer kleinen Aufnahmeprüfung - es ist ja nicht einfach ohne Kriterien gegangen, sondern mit einer kleinen Aufnahmeprüfung -, provisorisch in den Regionaldienst aufzunehmen. Deren Position soll jetzt mit diesem Artikel geregelt werden und wir sind sehr dafür. Wir sind auch dafür, daß diese Vorgangsweise aufrecht bleibt, um, wie gesagt, der Notwendigkeit des Proporz und des Gebrauches der deutschen Sprache/^{auch}in den Regionalämtern leichter gerecht werden zu können.

(Come SVP abbiamo lamentato qui in Consiglio regionale sin dall'inizio della legislatura che nei servizi regionali non funzionano due aspetti determinanti sotto il profilo politico: uno riguarda la proporzionale etnica, che risulta essere inequivocabilmente sfavorevole alle minoranze tedesca e ladina ed il secondo problema riguarda l'uso della lingua tedesca. Con diverse iniziative abbiamo cercato di ovviare alla problematica, assistiti anche dalla Giunta regionale. Abbiamo cercato di introdurre un'indennità speciale per i dipendenti della Provincia di Bolzano che si recano giornalmente a Trento, appartenenti alla minoranza tedesca e ladina, la qual cosa ha portato qualche vantaggio. Ciononostante è sempre stato difficile - questa è stata anche la chiara e semplice risposta fornita dalla Giunta regionale alle nostre lamentele riguardanti la proporzionale e l'uso della lingua tedesca -, infatti è sempre stato difficile trovare personale di lingua tedesca della Provincia di Bolzano per i servizi regionali. Questo era il problema. Non avrebbe senso e si getterebbe sabbia negli occhi della popolazione, se continuassimo qui in Consiglio a lamentare il non rispetto della proporzionale dell'uso della lingua tedesca negli uffici regionali, se non affrontassimo concretamente la problematica. Una norma, che finora ci ha facilitato l'assunzione di personale di lingua tedesca e ladina negli uffici regionali è stato questo famoso articolo 17 della legge

regionale 26 agosto 1968. Grazie a questo articolo 17 siamo riusciti negli ultimi mesi - i dati sono stati resi noti dal Presidente - ad assumere personale di lingua tedesca provvisoriamente nei servizi regionali, previo un piccolo esame di assunzione - non era possibile procedere senza alcun criterio, per cui si è ricorsi ad un piccolo esame di assunzione -. La posizione di questo personale dovrebbe essere regolamentata con questo articolo e noi siamo assolutamente favorevoli e desideriamo che questa procedura rimanga anche in futuro, per poter soddisfare con maggior facilità l'esigenza del rispetto della proporzionale e dell'uso della lingua tedesca anche negli uffici regionali.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Panza, per la seconda volta.

PANZA (P.C.I.): E' solo per replicare, molto brevemente, a quanto diceva il Presidente della Giunta regionale.

Io mi rendo ben conto che non è possibile che il Presidente della Giunta ammetta che si tratta di assunzioni elettorali, ci mancherebbe anche quello, che lo dicesse, ci permetterò però altrettanto di pensare che è così. Ma assunzioni elettorali che non sono fermate a quanto in atto oggi, perché prima dell'approvazione del Governo della legge ci sono 30 giorni di tempo e quindi entrerà in applicazione tra trenta giorni, voi per questi 30 giorni potrete assumere altra gente! Io la vedo così, potrete assumere...

(Interruzione)

PANZA (P.C.I.): Lei mi dice che non ne ha bisogno, io so però che approvando la legge così come è formulata, autorizzeremmo la Giunta ad assumere tutta la gente che vuole per chiamata, assicurando loro che poi avranno il concorso e l'immissione in ruolo. Sarebbe più decente quanto meno, non accettabile per me, che diceste "alla data dell'entrata in vigore", perché quanto meno vi toglieremmo quei 30 giorni di discrezionalità che avreste ancora di più per assumerne degli altri.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire?

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Dico che è scandalosa questa situazione, Presidente, lo dovrebbe ammettere, si tratta di decine di persone; è l'unico ente di tutta la Regione che può assumere in questo modo con tale entità per chiamata diretta, come facevano purtroppo le due Province fino a qualche anno fa.

Non so se la Provincia di Bolzano ha receduto da questo "privilegio" da castellani, ma voi che dovrete essere un ente di ridimensionamento - dico voi, ma siamo coinvolti anche noi come Consiglio regionale, ma l'entità Regione è gestita direttamente, per quanto riguarda l'ordinamento, dalla Presidenza - dovrete essere un ente che si assottiglia perché c'è stato l'assottigliamento decennale delle competenze e della dimensione politica dell'istituzione.

In proporzione siete cresciuti più degli altri enti che non hanno nessun problema di ridimensionamento delle competenze. Tanto più

se non c'è il motivo, se non c'è lo spazio di organico o se non c'è un'altra ragione che non ho sentito bene nelle sue dichiarazioni, recedete ora da questo articolo rinunciate in maniera ufficiale, autonoma, a prescindere anche dall'emendamento proposto dalle sinistre. Mi sembrerebbe il minimo, è qualcosa che fra l'altro la Provincia di Trento, non so se a Bolzano ha fatto il corrispettivo, ha fatto da alcuni anni, anche se poi lo spazio ridotto c'è sempre.

Questo si chiama assunzioni per chiamata, è abbastanza scandaloso, percentualmente sono molto di più queste assunzioni che quelle per concorso. Quella del personale di lingua tedesca mi sembra un po' una scusa, perché non è che avete assunto tutto il personale di lingua tedesca, neppure in maggioranza.

PRESIDENTE: La Giunta vuole replicare? No. Allora è in votazione l'art. 71.

E' approvato a maggioranza con 12 voti contrari.

Art. 72

(Regolamento di esecuzione)

Nella prima applicazione della presente legge il regolamento di esecuzione previsto dagli articoli 3, lett. b), e 24, sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Chi chiede la parola? Nessuno.

E' in votazione.

L'art. 72 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 9

astensioni.

Art. 73

Abrogazione di norme

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 1964, n. 2.
2. Sono inoltre abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, gli articoli 2, primo comma, e 4 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 10 e le norme in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale incompatibili con quelle della presente legge.
3. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, le tabelle A e B allegate alla legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e la tabella A allegata alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 7 sono soppresse e sostituite con il ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella allegato C) alla presente legge.

Sono stati presentati due emendamenti. Un primo emendamento a firma Tomazzoni, Ziosi, Panza, Costalbano, Tonelli, Fedel e Avancini, che recita: al punto 2°, dopo le parole "sono inoltre abrogati gli articoli", sostituire il numero degli articoli nel testo con i seguenti numeri "1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17". In sostanza viene aggiunto anche un art. 17, continuando poi con "della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20".

E' chiaro l'emendamento? Questo è il primo emendamento.

E' aperta la discussione sul primo emendamento, presentato dal cons. Tomazzoni e altri.

Desidera illustrarlo, cons. Tomazzoni?

La parola al cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Credo che non occorra spendere molte parole per illustrare l'emendamento, semplicemente si chiede che sia applicata la norma costituzionale, secondo la quale agli enti pubblici si accede tramite concorso pubblico e non tramite una discrezionale scelta da parte del potere, in questo caso del potere della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale.

E' una norma quindi, secondo noi, che va abrogata, quella di questo potere discrezionale nelle assunzioni; sappiamo che viene utilizzata e anche recentemente ci sono state parecchie assunzioni, fino ad una quarantina di assunzioni con questo sistema e poi evidentemente questo personale, una volta assunto, anche se con contratto a termine, richiede di essere inserito nei ruoli, come abbiamo fatto con l'art. 71, ed è legittima la richiesta che chi ha lavorato per un certo periodo alle dipendenze della Regione, poi chieda di essere inserito nei ruoli della Regione stessa.

Si riesce così ad aggirare la norma generale, il principio generale, secondo il quale l'ente pubblico assume per concorso e quindi seleziona, non secondo la discrezionalità, ma secondo le capacità e la preparazione del personale per la copertura dei posti che si rendono liberi.

Questo tipo di assunzioni c'era un tempo anche presso la

Provincia di Trento; è stata fatta una grossa battaglia da parte delle opposizioni, delle minoranze, ed è stato eliminato; in Provincia di Trento non c'è più questa discrezionalità del 20% del personale che può essere assunto tramite una scelta che non ha a presiederla alcun criterio di funzionalità, di efficienza o di preparazione del personale stesso, perché non ci sono elementi per valutare questa professionalità, se non c'è un concorso pubblico, e quindi lascia adito anche ad interpretazioni non certo favorevoli e crea malcontento anche in tutti gli altri dipendenti che evidentemente si sentono danneggiati, in quanto hanno dovuto, per entrare, sostenere un regolare concorso di assunzione.

Questo è il significato dell'emendamento.

Io chiedo che sia messo in votazione a scrutinio segreto - non so se il Presidente mi sta ascoltando - chiedo che sia messo in votazione a scrutinio segreto l'emendamento. E chiedo se c'è qualche altro gruppo che si associa per raccogliere un numero di adesioni sufficienti a questa votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Anch'io sono tra i firmatari di questo emendamento e debbo dire che l'ho sottoscritto con piena convinzione. Il problema è ancora sostanzialmente quello che ho sollevato prima, cioè sapere se alla pubblica amministrazione, in questo caso alla Regione, si accede per concorso o se vale ancora la strada clientelare, elettorale, della raccomandazione, o che so io.

Peraltro la Giunta, con il comportamento che ha avuto sull'art. 71, ha dimostrato di non voler gestire neanche in modo

moderato la possibilità che è data oggi dall'art. 17, che proponiamo di abrogare, perché non si è limitata a pensare di ammettere in ruolo le persone in forza oggi, ma si è riservata addirittura un mese di tempo per assumerne degli altri.

Di fronte a cose di questo tipo, io credo che, come amministratori pubblici, convinti come siamo che alla pubblica amministrazione ci si debba poter inserire per titoli evidenti, quali possono essere quelli emersi da un concorso, credo di dovermi associare pienamente alla richiesta di abrogazione dell'art. 17, e con l'occasione mi associo anche alla richiesta di voto segreto, formulata dal cons. Tomazzoni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Herr Präsident! Wir haben über diesen Artikel 17 eben beim vorhergehenden Gesetzesartikel gesprochen. Ich muß nochmals darauf hinweisen, daß es für die Südtiroler Volkspartei ein politisches Problem darstellt, das politische Problem, daß es enorme Schwierigkeiten gegeben hat, deutsch- und ladinischsprachiges Personal für die Regionaldienste zu finden, daß der Großteil der im Dienst befindlichen Bediensteten deutscher und ladinischer Muttersprache in der Region, die immer noch untervertreten sind, über diesen Artikel 17 aufgenommen werden konnte, weil er einen leichteren Zugang zu den Regionalämtern gewährleistet hat, ohne Mißbrauch bis jetzt, weil gerade bei diesen Aufnahmen,

die vor kurzer Zeit erfolgt sind, eine interne Prüfung stattgefunden hat und nach bestimmten Kriterien, also die Kandidaten nach Leistung und der Eignung, ausgewählt werden konnten.

Für uns stellt das einfach eine unabdingbare Bedingung dar, daß man eine Möglichkeit offenhält, auch in den Regionaldienst deutsches und ladinisches Personal aufzunehmen. Es ist nutzlos auf formale Bestimmungen der normalen Wettbewerbe hinzuweisen, wenn de facto jahrzehntelange Praxis gezeigt hat, daß wir trotzdem untervertreten sind, trotzdem Schwierigkeiten haben, deutschsprachiges und ladinisches Personal zu finden, das bereit ist, nach Trient zu gehen. Das ist das Problem! Die meisten Ämter sind ja in Trient. So daß ich also wirklich aus politischer Sicht appellieren muß, diesen Artikel 17 aufrechtzuerhalten, um den Zugang für die deutsche und ladinische Sprachgruppe offen zu halten und zu erleichtern!

(Signor Presidente! Sull'art. 17 ci siamo già confrontati nel dibattito sul precedente articolo di legge. Devo indicare nuovamente, che per il SVP trattasi di un problema politico, un problema politico che ha procurato enorme difficoltà, e cioè di trovare per i servizi regionali personale di lingua tedesca e ladina. Devo fare presente che la maggior parte di tale

personale, attualmente in servizio, personale che è ancora inferiore al contingente richiesto dalla proporzionale, è potuto essere assunto per mezzo di questo articolo 17, in quanto ha facilitato l'accesso ai servizi regionali, finora non si sono verificati degli abusi, in quanto le assunzioni sono avvenute, come poco tempo fa, mediante un esame interno, secondo determinati criteri, atti a selezionare i candidati secondo capacità ed idoneità.

Per noi è una condizione irrinunciabile lasciare aperta una possibilità, per poter assumere anche nel servizio regionale personale tedesco e ladino. E' inutile indicare le norme formali di un normale concorso, se di fatto la pratica decennale ha dimostrato, che ciononostante non riusciamo a coprire la proporzionale, se ciononostante abbiamo difficoltà a reperire personale di lingua tedesca e ladina, disposto a recarsi a Trento. Questo è il problema. La maggior parte degli uffici sono a Trento, per cui sotto il profilo politico dobbiamo appellarci al Consiglio di voler mantenere questo articolo 17, per facilitare e pertanto lasciare aperta la possibilità di accedere a tale servizio anche il gruppo linguistico tedesco e ladino.

PRESIDENTE: Altri? E' stata chiesta dal cons. Tomazzoni la votazione a scrutinio segreto. Desidera parlare ancora, cons. Tomazzoni? Ha la parola.

TOMAZZONI (P.S.I.): Io mi posso anche render conto della difficoltà di reperire personale di lingua tedesca e di lingua ladina, è un problema che non sottovalutiamo, però ciò non giustifica il fatto che si assuma in modo da lasciare aperta la strada a discriminazioni tra coloro che vogliono accedere a questi posti di lavoro. Cioè tra la necessità di parificare la presenza dei vari gruppi linguistici e l'abuso che si può commettere nel lasciare aperta con questo articolo la discrezionalità di una Giunta qualsiasi non dico questa, qualsiasi Giunta, di qualsiasi colore, nelle assunzioni e con tutte le tentazioni conseguenti e le pressioni che ci possono essere per la discriminazione tra coloro che essendo tutti cittadini, con pari diritto, vogliono accedere ad un posto pubblico, mi pare che il secondo elemento deve prevalere sul primo, perché è più importante rispetto al diritto di uguaglianza dei cittadini nell'accesso ai posti pubblici.

Per questo credo che l'argomentazione di ordine politico, portata dal cons. Peterlini, ha un suo valore, ma non preminente rispetto all'altro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Costalbano.

COSTALBANO (NS-NL): L'esempio di Peterlini è un esempio classico, ricorre anche spesso e volentieri, della prepotenza e della prevaricazione che la S.V.P. fa nei confronti delle leggi.

Qua si vuole stabilire per legge che ci sono dei cittadini che vogliono essere al di fuori e al di sopra della legge o di alcune leggi, che riguardano la correttezza amministrativa. Non è accettabile una posizione di questo genere, va denunciata liberamente come una

posizione contro ogni criterio di serietà e di correttezza.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola?

La parola al consigliere Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Während der Kollege Tomazzoni eine sachliche Wertung von zwei Prinzipien gemacht hat, wo man politisch zu verschiedenen Schlüssen kommen kann, war die Äußerung des Kollegen Costalbano wirklich nicht zu akzeptieren. Es geht darum, daß es, wenn es um den Schutz von sprachlichen Minderheiten geht, Sonderbestimmungen notwendig sind. Wir stellen uns nicht außerhalb des Gesetzes; wir stellen uns auch nicht außerhalb von Grundsätzen, sondern wir wollen, daß eine klare Gesetzesbestimmung, die bis jetzt gegolten hat, weiterhin bleibt und wenn eine Gesetzesbestimmung bleiben soll, dann ist das nicht außerhalb der Gesetze. Ich würde die eigenen Worte auch ein bißchen abwägen, bevor ich sie ausspreche. Man stellt sich nicht außerhalb der Gesetze, Kollege Costalbano, wenn man für einen Gesetzesartikel eintritt oder beziehungsweise dafür eintritt, daß er weiterhin bleibt. Das ist ein Unterschied!

Aber zur Sache selber noch einmal: Es stimmt, was Kollege To-

mazzoni aufgeworfen hat: Auf der einen Seite haben wir das Prinzip, daß der Zugang zu den öffentlichen Stellen mittels öffentlichen Wettbewerbs erfolgen soll und muß, und auf der anderen Seite haben wir das Prinzip, das auch gilt, daß eben sprachliche Minderheiten besonders geschützt werden müssen. Nun, was sagt das Gesetz als Ganzes? Als Ganzes sagt das Gesetz, daß die Aufnahmen über öffentlichen Wettbewerb erfolgen müssen und daß nur ein ganz kleiner Teil, also eine Sondernorm, existiert, um auch dem zweiten Belange, dem zweiten Ziel, dem Schutz der ethnischen Minderheit, gerecht zu werden. Somit haben wir eigentlich beide Ziele, Kollege Tomazzoni, verwirklicht, wobei ich mich wirklich nicht getrauen würde zu sagen, daß das Prinzip des Wettbewerbs so heilig ist, wie es eigentlich der Schutz einer ethnischen Minderheit in einer Region mit mehreren Sprachgruppen sein sollte. Für uns ist es einmal so, daß wir mit mehreren Sprachgruppen in dieser Region leben, daß diese mehreren Sprachgruppen gleichmäßig zum Zuge kommen sollen - auch hier geht es um das Prinzip der Gleichheit, es geht auch um den Artikel 6 der italienischen Verfassung - und daß das konkret auch sich darin niederschlagen muß, daß die regionalen Ämter zweisprachig sind, daß genügend Personal vorhanden ist, um auch diesem Bedürfnis der Zweisprachigkeit zu entsprechen. Wie oft haben wir beklagen müssen, daß irgendwelche Übersetzungen nicht in Ordnung

sind oder daß, wenn man mit Ämtern telefoniert, eben nur italienisch geantwortet werden kann und daß es auch den Proporz gibt, Artikel 89 des Verfassungsgesetzes, liebe Kollegen, der genauso mit zu verwirklichen ist. So daß ich sagen würde: In Abwägung beider Prinzipien halten wir beiden Rechnung; das Grundprinzip bleibt (öffentlicher gleichberechtigter Zugang durch Wettbewerbe zu den Stellen) und Ausnahmebestimmung für bestimmte Sonderfälle!

(Il collega Tomazzoni ha valutato oggettivamente due principi, che possono portare a diversi parametri politici, mentre l'esposizione del collega Costalbano è assolutamente inaccettabile. Nella fattispecie trattasi di affermare che per tutelare minoranze linguistiche sono necessarie norme speciali. Non ci poniamo al di fuori della legge e neppure al di fuori dei principi, ma desideriamo che una chiara norma di legge, che ha avuto la sua validità finora rimanga tale, la qual cosa non significa porsi al di fuori della legislazione. Personalmente peserei le mie parole prima di pronunciarle. Non ci si pone al di fuori della legge, collega Costalbano, se si sostiene un articolo, ossia se si sostiene il suo ulteriore vigore. In ciò sta la differenza!

Ma ritorno sulla questione vera e propria: E' vero quanto sollevato dal collega Tomazzoni: da una parte abbiamo il principio che

l'accesso al pubblico impiego deve avvenire mediante concorso pubblico e dall'altra parte esiste il principio, anche esso valido, che le minoranze linguistiche vanno tutelate in modo particolare. Che cosa afferma quindi la legge nella sua globalità? In generale la legge afferma che le assunzioni devono avvenire per concorso pubblico e che una piccola parte, dunque trattasi di una norma speciale, per tener conto anche della seconda esigenza, cioè del secondo fine, appunto la tutela della minoranza etnica, che riguarda quella piccola parte pocanzi menzionata. Con ciò abbiamo realizzato in realtà due fini, collega Tomazzoni, e non oserei attribuire al principio del concorso quel crisma di santità, come dovrebbe essere realmente la tutela di una minoranza etnica in una Regione plurilingue. La nostra situazione è tale che in questa Regione vivono diversi gruppi linguistici, ai quali vanno offerte le stesse possibilità - anche in questo caso trattasi del principio della parità, sancito dall'art. 6 della Costituzione italiana - principio, che deve ripercuotersi concretamente nel fatto che gli uffici regionali devono essere bilingui, che vi sia sufficiente personale, per soddisfare l'esigenza della bilinguità. Quante volte abbiamo dovute lamentare che l'una o l'altra traduzione non era adeguata, oppure che, chiamando determinati uffici telefonicamente, si è ottenuta una risposta in lingua italiana e

quante volte abbiamo dovuto lamentare la non attuazione dell'articolo 89 della legge costituzionale, riguardante la proporzionale, cari colleghi. Concludendo vorrei dire: Si deve tenere conto di entrambi i principi soppesandoli; il principio fondamentale rimane (accesso paritario ai pubblici uffici mediante concorso) con una norma speciale per determinati casi speciali.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Panza.

PANZA (P.C.I.): Io ho ascoltato il cons. Peterlini e lo voglio assicurare sul fatto che da parte nostra non c'è la minima intenzione di non voler tenere conto delle esigenze del gruppo linguistico tedesco, ma proprio perché siamo consiglieri di questa Regione, lei come noi, riteniamo di dover tutelare tutta la popolazione di lingua tedesca e che l'accesso all'amministrazione regionale, anche per la popolazione di lingua tedesca, come regola, avvenga attraverso il pubblico concorso e non attraverso la scelta discrezionale di questo o di quell'assessore della S.V.P. o del partito della S.V.P.

Noi riteniamo che voi abbiate titolo a rappresentare ~~nemmeno~~ tutta la popolazione di lingua tedesca, non lo avete questo titolo!

La norma che voi proponete di mantenere in essere è una norma che vi consente di scegliere a discrezione i dipendenti; d'altra parte se aspiranti dipendenti di lingua tedesca hanno la capacità e quindi i titoli per essere immessi nell'amministrazione regionale, non vedo perché non dovrebbero partecipare ad un concorso.

Il problema è quello della salvaguardia del numero di posti,

che deve essere assegnato a candidati di lingua tedesca, mi pare che norme di questo tipo ci siano e non vedo proprio perché dobbiamo imbrogliare le carte e dire: il problema non è quello del concorso, ma è quello di poter assumere per chiamata la gente.

Il caso può essere uno: che è gente che non ce la farebbe al concorso perché non ha la capacità o non ha il titolo!

Allora, scusatemi, a questo punto non so neanche se facciamo un favore vero alla popolazione di lingua tedesca assumendo nella pubblica amministrazione della gente che non ha i titoli per essere assunta. Io credo che anche da questo punto di vista la cosa vada considerata per quello che realmente è e non per quello che si dice, anche a sproposito.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Signor Presidente e consiglieri, quello che si dice e quello che si riscontra è che ci sono interi, non interissimi, ma interi nel seso sostanziale della parola, nuclei familiari assunti con questa norma, nuclei di lingua italiana. Il fatto che nuclei familiari o parentali siano stati assunti per chiamata diretta e in modo scandaloso anche dalla Provincia di Trento, non so se questo succede anche in Provincia di Bolzano, non toglie che questa sia nella Regione una regola, per quanto nelle proporzioni delle dimensioni della Regione.

Allora fate una norma restrittiva che valga pro tempore per il gruppo linguistico tedesco e il gruppo linguistico ladino, se questo ha da essere, se è questo che si deve tutelare, però finora esiste una situazione scandalosa che permette la totale e indiscriminata assunzione

personale, io non voglio usare sempre il termine clientelare, ma lo è certamente, lo è soggettivamente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente, io naturalmente non avrei nulla da aggiungere alle giuste considerazioni, direi ovvie, del compagno Panza, se non che credo, per il rispetto dell'Assemblea, direi dell'opinione pubblica, tramite i rappresentanti degli organi di informazione e in ossequio alla verità, che in quest'aula, se è possibile, si deve evitare di prendersi in giro. Ci si prende in giro quando si sviluppano degli argomenti, delle considerazioni, che nella loro portata mi pare non c'è nessuno che contraddica.

Ma quando si fanno dei ragionamenti, tendenti a dire: l'art. 6 della Costituzione prevede la tutela delle minoranze nazionali, ergo in una delle fattispecie, la proporzionale etnica in determinate pubbliche amministrazioni, ivi compresa quella regionale, mi pare sia come aprire porte già aperte. Non c'è nessuno che contesta questo.

(Interruzione)

D'AMBROSIO (P.C.I.): Calma! Allora ti sollevi la cuffia e forse capisci meglio anche i ragionamenti; poi c'è il nastro che registra fedelmente le cose che vengono dette!

Ad ogni modo la presa in giro non è stata ascoltata da parte mia e dei colleghi da questi banchi, ma dal ragionamento che il collega Peterlini ha sviluppato, quale appunto che le tutele delle minoranze

avvengono in questa maniera, cosa sulla quale conveniamo. Mi deve spiegare però se il concorrente ad un concorso di lingua tedesca, ladina o italiana per la pubblica amministrazione statale o comunale o provinciale, in quanto bandito, è meno tutelato o più tutelato, rispetto a un concorrente di lingua tedesca, ladina o italiana, assunto per chiamata da una pubblica amministrazione. Mi deve spiegare perché il concorso tutela di meno!

Allora, dato che non è questo il paragone che si deve fare, si confessi senza pudore che si vuole mantenere quella che abbiamo chiamato discrezionalità, elementi clientelari, qualcuno ha detto familiari, può darsi, non lo so, comunque un requisito che risponda, prima che a un elemento di professionalità, ad un elemento di duttilità.

Perché la discriminante tra la chiamata diretta è questa. Cosa vuol dire chiamata diretta? Che l'assessore a), b) o c) ritiene di avvalersi di una certa chiamata, perché non esistono le graduatorie per chiamate! Esiste il concorso per essere ammessi nelle graduatorie dell'ente primo, secondo o terzo? Cosa vuol dire chiamata? Io chiamo il signor tal dei tali a questa funzione, per questa mansione e poi lo imbarco, ma non sta scritto da nessuna parte che debba rispondere a delle caratteristiche professionali, perché la chiamata lascia una discrezionalità molto ampia!

Allora si confessi che il primo requisito è che ci sia un rapporto di fiducia, di simbiosi di natura politica. Allora state tranquilli che l'assessore democristiano chiamerà i democristiani, l'assessore della S.V.P. chiamerà gli iscritti della S.V.P. e l'assessore probabilmente di qualche altro partito chiamerà questo. Non è vero? Fatei concorsi! Volete smentire questo elemento di manovra di

clientelismo di potere, sottopotere, sottogoverno, di discrezionalità? Fate i concorsi! La stragrande maggioranza della pubblica amministrazione si regge sui concorsi, non sulla pubblica chiamata diretta. C'è qualcuno che osa contestare questo?

Ma il discorso va distante. Il discorso va sulla moralità, sul governo della cosa pubblica, sul diritto alla pari dei cittadini che possono concorrere per questi posti.

Dunque, non andiamo in cerca di tante storie, di tante fandonie, di tante argomentazioni che non reggono un secondo. I cittadini di lingua tedesca e ladina, in quanto minoranze, hanno il cosiddetto requisito della proporzionale, che a questo punto vale per tutti i gruppi linguistici, rispettato il quale c'è la riserva dei posti. Non si vuole la riserva dei posti? Ma, collega Peterlini, quando si fa lo specchietto e si dice che la vacanza maggiore è nel gruppo linguistico tedesco-ladino, non cambia nulla! Si bandiscono i posti per gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e ladino per il rispetto della proporzionale! Non mi convince la chiamata diretta! Il discorso della discrezionalità convincerà chi è convinto di trarre dei vantaggi, di sapere di poter chiamare Tizio, Caio o Sempronio, per i motivi vari! Basta!

Questa è una maniera sfacciata che dimostra a tutti i cittadini quale uso privatistico del denaro e della cosa pubblica se ne fa! Qualcuno vuole contestare? Andate in tutto il mondo a spiegare che la tutela di certi requisiti avviene in quanto si chiama direttamente! No, in quanto si bandisce il concorso e lo si riserva al gruppo linguistico, come previsto!

Dunque, detto questo, che non può che ribadire un obiettivo

di fondo che è appunto quello di mettere a concorso i posti nella pubblica amministrazione, io dico, anche per la dignità del lavoratore, sia esso di qualifiche modeste o funzionali o delle più alte responsabilità, il quale deve rispondere sempre di più sul piano professionale e non dire signorsì solo perché clientelaramente è stato assunto, al di là di questo si usino almeno gli argomenti veri e si smetta di prendere in giro la gente con tutta una sorta di girandola di parole che, tutto sommato, rendono l'immagine.

Si vuole mantenere un elemento di discrezionalità nell'assumere determinate persone, punto e basta. Si vuole rifiutare il metodo democratico, giusto, civile e corretto del concorso.

Obbiezioni a questo riguardo ce ne sono a iosa nell'opinione pubblica, da parte anche della magistratura che solleva di quando in quando delle osservazioni, e non si dica, solo perché c'è una legge che lo consente, che la cosa è giusta. La legge è fatta di maggioranze che esprimono una volontà. La maggioranza di questo Consiglio regionale intende perpetuare un sistema, che dal punto di vista nostro rifiutiamo e respingiamo nel modo più fermo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Sull'emendamento il nostro gruppo desidererebbe consultarsi, signor Presidente, per cui io chiedo, in considerazione dell'ora, una sospensione per questa mattina e la ripresa al pomeriggio.

PRESIDENTE: Abbiamo accolto anche la prima richiesta per un altro gruppo; sospendiamo pure la seduta, tenendo presente che ci convochiamo

per le due e mezzo nel pomeriggio, ed è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento in discussione.

Prima di sospendere la seduta vorrei sapere se alla proposta del cons. Tomazzoni, sullo scrutinio segreto, a cui si è associato il cons. Panza, si associano altri consiglieri.

Benissimo, il numero di cinque c'è, quando si riprende la votazione sull'emendamento dell'art. 73 si voterà a scrutinio segreto.

Prego, cons. Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Sull'ordine dei lavori. Volevo ricordare che alle 14.15 c'è la Commissione di Convalida; quindi riprendere i lavori alle 14.30 mi sembra un pochino presto. Se fosse possibile spostiamo alle 15.

PRESIDENTE: Facciamo nostra la proposta del cons. Mitolo.

Il Consiglio regionale sospende i suoi lavori per riprendere alle ore 15.

(Ore 12.20)

(Ore 15.10)

(Assume la Presidenza il Presidente Achmüller)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Wir fahren mit der Behandlung des Gesetzentwurfes fort und sind beim Änderungsantrag zum Art. 73, für welche die geheime Abstimmung

verlangt worden ist.

Riprendiamo la trattazione del disegno di legge; è in discussione l'emendamento all'art. 73, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Wer meldet sich noch jemand zu Wort?

Chi desidera ancora la parola?

Consigliere Tomazzoni, lei ha già parlato due volte.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Non è prevista.

Ich bitte um verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede.

(Segue la votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt.

Rendo noto l'esito della votazione:

abgegebene Stimmen 48 - erforderliche Mehrheit 25.

ja 14

nein 34.

Votanti 48 - maggioranza richiesta 23.

14 sì

34 no.

Der Änderungsantrag ist abgelehnt.

L'emendamento è respinto.

Wir kommen nun zum nächsten Änderungsantrag, unterzeichnet

von den Abgeordneten Ziosi, Panza, Marzari, einen vierten Absatz zum Art. 73 anzufügen, mit folgendem Wortlaut:

Veniamo al prossimo emendamento, recante le firme dei consiglieri Ziosi, Panza, Marzari, tendente ad aggiungere all'art. 73 il seguente quarto comma:

"Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38, le parole 'compreso quello previsto nell'art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, ' sono soppresse".

Die Diskussion über den Änderungsantrag ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'emendamento.

Abgeordneter Ziosi.

Consigliere Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): La ragione dell'emendamento è presto esposta, signor Presidente, si tratta semplicemente del fatto che nel testo di legge, così come si presenta alla lettura, l'indennità del 35% di cui abbiamo parlato spesso in questi giorni di discussione sul presente disegno di legge, verrebbe estesa anche di fatto ai membri della delegazione della Corte dei Conti, chiamata ad esprimere il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione e delle due Province.

Ora, noi francamente nutriamo molti dubbi sulla legittimità di un provvedimento, che consentirebbe praticamente alla Regione di pagare anche dipendenti non propri; oltretutto non siamo nemmeno d'accordo sotto il profilo della scelta politica.

Quindi riteniamo che se si trattasse di personale regionale comandato presso altri organismi, a questo personale è ovvio che si applica il trattamento dei regionali, ma non vediamo perché questo

trattamento debba essere applicato a funzionari che con il personale regionale non hanno nulla a che fare.

Questo è il significato dell'emendamento.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort zum Änderungsantrag? Niemand.

Chi chiede ancora la parola sull'emendamento? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 8 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen abgelehnt.

L'emendamento è respinto con 8 voti favorevoli, 3 astensioni ed il resto voti contrari.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 73? Niemand.

Chi desidera la parola sull'art. 73? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 73 ist mit 8 Gegenstimmen genehmigt.

L'art. 73 è approvato con 8 voti contrari.

Art. 74

Compilazione del testo unificato delle leggi sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti contenenti norme sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, senza introdurre modificazioni alcuna.
2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen über den Art. 74.

Pongo in votazione l'art. 74.

Art. 74 ist mit 3 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 74 è approvato con 3 astensioni.

Art. 74 bis, vorgeschlagen von den Abgeordneten Ziosi, Panza und Marzari:

Art. 74 bis, proposto dai consiglieri Ziosi, Panza e Marzari:

Si modifica l'art. 11 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, nel seguente modo: "La nomina ad aiutante tavolare si consegue mediante concorso per esame speciale, consistente in una prova pratica di tecnica tavolare, al quale è ammesso il personale del ruolo unico che abbia maturato 4 anni di anzianità di servizio nella IV qualifica funzionale".

Abgeordneter Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Io chiederei una copia del testo dell'emendamento, visto che avevo un originale e l'ho consegnato a lei e sono sprovvisto di una copia.

La Giunta è d'accordo, quindi non occorre neanche discutere.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 74 bis ist einstimmig genehmigt.

L'art. 74 bis è approvato all'unanimità.

Art. 75

Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere per l'attuazione della presente legge, valutato, in ragione d'anno, in complessive Lire 100.000.000.-, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983.

Hierzu ist ein Änderungsantrag, der diesen Artikel ersetzen soll, vorgeschlagen vom Regionalausschuß folgenden Wortlauts:

La Giunta regionale propone il seguente emendamento sostitutivo:

"All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 400 milioni e per l'anno 1984 in lire 350 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importi dai fondi speciali iscritti al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo

Art. 75 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 75 è approvato con 6 astensioni.

Art. 76

(Entrata in vigore)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento all'art. 76, per sostituire il primo comma con il seguente:

"La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Art. 76 ist mit 11 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 76 è approvato con 11 astensioni.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Abg. Boato.

Dichiarazioni di voto? Cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Io dichiaro il voto negativo, però non voterò perché ritengo che, nonostante ci siano grossi sbagli nelle amministrazioni, non è opportuno che si passi indenne una legge di questo tipo.

Sembra che la crisi economica e anche la crisi morale della pubblica amministrazione esista per tutti, ma non per la Regione. Che la Regione sia una specie di extraterritorialità sul piano giuridico e

sul piano politico lo sappiamo già, lo è anche sul piano contrattuale, è una riserva.

Sono tre motivi, insieme a questi, del voto negativo o del non voto da parte di NS-NL. Votatevela voi come maggioranza!

Primo: il ritardo enorme sul pacchetto, secondo statuto, gennaio 1972, 11 anni già siamo al dodicesimo anno di distanza, significa - senza fare il processo alle intenzioni, ma proprio constatando quello che c'è stato - che la programmazione segue le cose, cioè si fa la fotografia delle cose già fatte, alla fine questa è la ristrutturazione della Regione post-pacchetto, è la negazione della programmazione. Si fa la somma delle leggi precedenti, delle cose già preordinate e si chiama pomposamente "riordinamento".

La seconda ragione è che c'è un ridimensionamento nei fatti, c'è un ridimensionamento nelle competenze, c'è stata una perdita di interi settori a vantaggio delle due province, in particolare della Provincia di Trento, ma questo, dal punto di vista della politica del personale cambia poco o nulla. Non riprendo la polemica delle ben 40 assunzioni, sapevo di diverse decine, non sapevo che si rasenta il mezzo centinaio, sono molte di più le assunzioni che si fanno ad personam, con trattativa diretta, che non quelle che avvengono ufficialmente, anche perché ufficialmente la Regione non si capisce perché dovrebbe assumere ancora personale.

Dovrebbero essere delle eccezioni, delle piccole integrazioni di uffici, ma dovrebbe riciclare una parte del proprio personale eventualmente, con corsi di aggiornamento od altro.

Quindi è molto contraddittorio ed è anche scandaloso. Ma lo scandalo è già stato sollevato questa mattina.

La terza ragione è che c'è un privilegio economico e giuridico in particolare per la dirigenza di questo ente e questo privilegio trascina poi a catena la Provincia di Bolzano da una parte, la Provincia di Trento con alcune remore, come è stato nel passato, dall'altra, però c'è una spinta corporativa inarrestabile.

Poi ci sarà la limitazione all'interno di questi enti, che si considerano fratelli anche se poi non lo sono; di fatto le scelte della dirigenza della Regione si ripeteranno immediatamente su quelle della Provincia di Bolzano con ritardi, con tensioni, con scontri, e alla fine passerà onesorabilmente anche nella Provincia di Trento.

Non credo che sia moralizzazione della pubblica amministrazione e limitazione della spesa pubblica, credo proprio di no!

Io ho chiesto, non ho potuto seguire anche questo problema con cura, ho chiesto a settori del sindacato, all'inizio, che facessero i loro rilievi in tempo e in maniera che in commissione e in aula si potesse intervenire nel merito, mi era stato risposto da una parte: fa schifo, c'è poco da cambiare; dall'altra: è tutto contrattato. Ho sentito quest'altra parte in questo momento e mi è stato detto: il tutto contrattato è tutto cambiato!

Quindi, questo è anche un limite del sindacato, troppo spesso legato alla propria situazione interna, condizionato - per carità, non è certo un'accusa, che io faccio - però c'è stato un silenzio complessivo che avvalora questa extra-territorialità della Regione, anche se alcune cose si capisce che non vanno, in fondo è una legge comoda, ci sta dentro tutto, da un punto di vista dell'interesse di categoria.

Quindi va veramente male!

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort zur Stimmabgabe? Niemand.

Chi desidera ancora la parola per dichiarazione di voto?

Nessuno.

Ich bitte um Verteilung der Stimzettel.

Prego distribuire le schede.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

abgegebene Stimmen 35, erforderliche Mehrheit 18

ja 28

nein 2

weiße Stimzettel 5.

Votanti 35, maggioranza richiesta 18

28 sì

2 no

5 schede bianche.

Damit ist die erforderliche Anzahl nicht im Saal gewesen und deswegen unterbreche ich sie Sitzung, wie es die Geschäftsordnung vorsieht, um eine Stunde. Wir fahren mit der Sitzung um 16.45 Uhr fort. Wir wiederholen um 16.45 Uhr die Abstimmung.

Non è presente il numero legale e pertanto sospendo la seduta per un'ora, ai sensi del Regolamento interno. La seduta riprende alle ore 16.45 con la ripetizione della votazione.

(Ore 15.45)

(Ore 16.45)

PRESIDENTE: Wir fahren mit der Sitzung fort.

La seduta riprende.

Wir haben die Abstimmung zu wiederholen, nachdem vor einer Stunde nicht die erforderliche Mehrheit anwesend war.

Ripetiamo la votazione, in quanto un'ora fa non era presente il numero legale.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abgegebene Stimmzettel 51, erforderliche Mehrheit 26

ja 36

nein 12

weiße Stimmzettel 3.

Votanti 51, maggioranza richiesta 26

36 sì

12 no

3 schede bianche.

Somit ist das Gesetz vom Regionalrat genehmigt.

La legge è approvata dal Consiglio regionale.

Nun schlage ich vor, daß wir wenn möglich noch zwei Punkte behandeln, sofern dies möglich ist, und zwar den Rücktritt des Abg. Betta, der das letzte Mal abgelehnt worden ist und ich beantrage die Vorverlegung dieses Punktes und zweitens, wenn der andere Gesetzentwurf ohne Diskussion behandelt werden kann, dann könnten wir auch den noch abstimmen. Wenn sich Abgeordnete zu Wort melden, dann verschieben wir ihn auf die nächste Sitzung.

Propongo di trattare ancora, se possibile, due punti e precisamente le dimissioni del consigliere Betta, che erano state respinte la scorsa volta e propongo pertanto l'anticipazione di questo punto. Se l'altro disegno di legge potesse essere trattato senza discussione, potremmo giungere quindi anche alla sua votazione. Qualora i signori consiglieri dovessero richiedere la parola, la relativa trattazione sarà rinviata alla prossima seduta.

Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Fedel.

Ha chiesto la parola il cons. Fedel.

FEDEL (PPTT-UE): Signor Presidente, onorevoli colleghi, io comprendo benissimo che nell'ordine del giorno aggiunto ci sono i punti 7) e 8). Il punto 7) riguarda le dimissioni del rag. Claudio Betta da consigliere regionale e il punto 8) invece il disegno di legge n. 101 che riguarda le elezioni regionali.

Ora siccome questo disegno di legge è stato, dalla Giunta regionale, concordato con il Governo e ci sono dei tempi ben precisi perché esso abbia ad essere approvato, io faccio appello alla correttezza della Giunta regionale e quindi di tutto il Consiglio affinché si mantenga dovutamente la parola con quanto suggerito dal Governo, il quale chiede delle modifiche al disegno di legge n. 7 e quindi evidentemente questo disegno di legge prevede che nel primo Consiglio regionale la Giunta regionale ha avuto l'approvazione del disegno di legge n. 7 a condizione che venga approvato il disegno di legge n. 101.

Io chiedo alla Giunta e al Consiglio, in modo particolare, che venga posto immediatamente all'ordine del giorno il disegno di legge n. 101, affinché si possa dire che la Giunta regionale della Regione Trentino-Alto Adige, che ha preso degli impegni precisi con il Governo, è una Giunta regionale seria, che non promette senza poi mantenere gli impegni, perché il visto alla legge n. 7 è stato dato sub conditione, purché la Giunta regionale ponga alla votazione del Consiglio il disegno di legge n. 101.

Questo mi dice evidentemente che la serietà della nostra Regione, di questo Consiglio, impone che gli impegni assunti dalla Giunta regionale siano tali da essere corrispondenti ai suggerimenti ed alle trattative avute con il Governo. In conseguenza di ciò, io chiedo

che il disegno di legge n. 101 venga immediatamente posto all'ordine del giorno di questo Consiglio.

PRESIDENTE: Ich glaube, daß sich der Vorschlag des Abg. Fedel mehr oder weniger mit meinem deckt und somit würde ich vorschlagen, daß wir zunächst den Rücktritt des Abg. Betta nenehmigen und dann anschließend könnten wir den Gesetzentwurf Nr. 101 noch genehmigen.

Credo che la proposta del cons. Fedel si identifichi più o meno con la mia e pertanto potremmo innanzitutto approvare le dimissioni del consigliere Betta, per passare subito dopo alla trattazione del disegno di legge n. 101.

Bitte, Abg. Benedikter.

Prego, consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): ... programmgemäß Schluß und jeder hat selbstverständlich auch Verpflichtungen, noch etwas zu erledigen, so daß es nicht zulässig ist, wenn man jetzt einfach fortsetzt, mit Ausnahme dieses Rücktrittes, als ob es keinen Stundenplan gäbe. Ich mache also geltend, daß wir uns an den Stundenplan halten.

(Concludiamo i lavori secondo programma, in quanto ognuno di noi avrà anche altri impegni. E' pertanto inammisibile continuare ora la seduta, eccezion fatta per queste dimissioni, ignorando l'orario. Pretendo, di volersi attenere all'orario di convocazione.)

PRESIDENTE: Abg. Benedikter, man kann auch in fünf Minuten noch etwas erledigen bzw. der Regionalrat könnte schon, glaube ich, wenn er damit einverstanden ist, sagen, daß man halt vielleicht einmal 10 Minuten länger tagt als vorgesehen. Aber ich glaube, daß wir wirklich, wenn wir das jetzt machen, nicht länger brauchen, vorausgesetzt, daß natürlich keine Diskussion entsteht. Wenn eine Diskussion entsteht, dann vertagen wir die Sitzung.

Consigliere Benedikter, anche in cinque minuti si riesce a definire qualche cosa, ossia il Consiglio regionale potrebbe, credo, se tutti sono d'accordo, prolungare la seduta forse di dieci minuti. Ritengo veramente che per trattare questi due punti non necessiti più tempo, premesso, che non sorga discussione. Se dovesse sorgere una discussione, rinviemo la seduta.

Wir stimmen darüber ab, den Punkt 7: Rücktritt des Regionalratsabgeordneten Claudio Betta vorzuverlegen.

Pongo in votazione l'anticipazione del punto 7): "Dimissioni del consigliere regionale Claudio Betta".

Die Vorverlegung ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'anticipazione è approvata con 2 astensioni.

Ich verlese das Rücktrittsschreiben:

Dò lettura delle dimissioni:

"Vengo a conoscenza, con notevole sorpresa, che le dimissioni da consigliere regionale e provinciale, che io avevo presentato in agosto, sono state respinte dal Consiglio regionale, nella seduta dell'8 settembre.

Dico con sorpresa perché mai, a mia conoscenza, dimissioni sono state respinte contro la volontà del presentatore, con motivazioni assurde.

Se a questo si aggiungono le illazioni espresse nella seduta, da parte di qualche consigliere, dovrei dichiararmi pure offeso, in quanto non accetto processi alle intenzioni da parte di chicchessia, tanto più che le dimissioni non devono necessariamente essere motivate, e solo per chiarezza ho voluto giustificarle con il mio attuale stato di salute.

Se dichiarazioni devono essere fatte, esse avrebbero semmai dovuto dar atto di estrema correttezza da parte mia, dal momento che rinunciavo ad una presenza quanto mai precaria e quindi non onesta nei confronti dei miei elettori e di tutti i cittadini, comportamento al quale forse qualcuno non è abituato.

Rinnovo quindi, con la presente, la mia precisa volontà di dimettermi e prego nuovamente la S.V. di voler esaminare ed accettare queste mie dimissioni, con conseguente ed immediata surroga nella prima

prossima seduta del Consiglio regionale.

Firmato Claudio Betta".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Es geht um die Annahme des Rücktrittes. Wer für den Rücktritt stimmt, stimmt mit ja; wer gegen den Rücktritt stimmt, schreibt nein.

Trattasi dell'accettazione delle dimissioni. Chi è favorevole alle dimissioni, scrive sì, viceversa scrive no.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

Prego voler distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abstimmende 50:

ja 29

nein 17

Weißestimmzettel 4.

Votanti 50:

29 sì

17 no

4 schede bianche.

Somit ist der Rücktritt des Abgeordneten Betta angenommen.

Le dimissioni del consigliere Betta sono accettate.

Nun folgt die Ersetzung des zurückgetretenen Regionalratsabgeordneten.

Si deve ora procedere alla surroga del medesimo Consigliere dimissionario.

Aus dem Protokoll der Wahlhandlungen des Kreishauptwahlamtes vom 27. November 1978 über die Wahl des Regionalrats am 19. November 1978 geht hervor, daß Herr Vicenzi Achille als erster der Nichtgewählten auf der Liste Nr. 11 mit dem Listenzeichen "Efeublatt P.R.I." der Provinz Trient aufscheint.

Dal verbale delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, di data 27 novembre 1978, relativo alle elezioni del Consiglio regionale per le elezioni avvenute il 19 novembre 1978, risulta che il primo dei non eletti nella lista n. 11 avente il contrassegno "Foglia d'edera P.R.I." della Provincia di Trento è il signor Vicenzi Achille.

Ich erkläre somit Herrn Achille Vicenzi zum Regionalratsabgeordneten.

Proclamo quindi Consigliere regionale il signor Achille Vicenzi.

Wenn derselbe sich außerhalb des Saales befindet, dann bitte ich, ihn hereinzuführen.

Se l'interessato si trova nelle prossimità dell'aula, prego volerlo introdurre.

Es liegt ein Schreiben des Herrn Achille Vicenzi vor folgenden Wortlauts:

Il signor Achille Vicenzi ha presentato la seguente lettera:

"Il sottoscritto consigliere regionale Achille Vicenzi, residente a Rovereto, Via Benacense, n. 28, rassegna le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale per motivi personali e soprattutto per motivi di salute, soffrendo dei postumi di un infarto al miocardio ed essendo attualmente in cura cardiologica.

Con preghiera di voler accettare immediatamente le proprie dimissioni, porge distinti saluti".

Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Presidente, chiedo scusa, io ho il regolamento, ma siamo coi tempi così brevi in questa fase che si rischia di non poter prendere la parola.

Sembra che formalmente deve esserci un giuramento perché lui sia un consigliere regionale, che poi dovrà presentare le dimissioni e che va inserito un punto all'ordine del giorno e quindi votato regolarmente come un nuovo punto all'ordine del giorno.

E' un nuovo punto e va votato con scheda segreta, dopo di che...

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato, in dem Moment, wenn der Rücktritt eingereicht ist, dann, glaube ich, hat es keinen Sinn, Herrn Vicenzi aufzufordern, zu schwören.

Consigliere Boato, nel momento in cui si presentano le dimissioni, non ha senso invitare il Signor Vicenzi a giurare.

Deswegen gilt es jetzt, über den Rücktritt des Herrn Vicenzi zu befinden.

Per questo motivo si tratta ora di decidere sulle dimissioni del Signor Vicenzi.

Abgeordneter D'Ambrosio.

Consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente, sull'ordine dei lavori.

Credo che non sia usuale per il Consiglio, io rispetto le motivazioni del collega Vicenzi, però non sia usuale una procedura di questo genere, cioè di un collega che è appena proclamato e si dimette.

Ora, procedura vorrebbe, mi rimetto poi al Consiglio, ma procedura vorrebbe che un consigliere si possa dimettere dopo che è consigliere. Ora lei ha compiuto un primo passo doveroso: la proclamazione da parte sua in base ai risultati.

Il fatto successivo non è se il neoconsigliere accetta o no, perché è automatico, è implicita la sua proclamazione come lei ha fatto, sicché credo che correttezza vorrebbe - nulla toglie naturalmente alla procedura successiva - che il collega diventasse consigliere a tutti gli effetti, dal quale si può dimettere, altrimenti se uno non accetta, non è possibile accettare delle dimissioni.

Mi pare che sia così palese, ovvio il ragionamento! Noi non

possiamo accettare le dimissioni di uno che non entra nelle funzioni, mentre dobbiamo accogliere le dimissioni di uno che è consigliere.

Sicché credo che dal punto di vista del rigore della logica, bisogna rispettare totalmente la procedura.

PRESIDENIE: Ich würde jetzt bitten um die Verteilung der Stimmzettel, um über den Rücktritt des Abg. Vicenzi zu befinden.

Prego distribuire le schede per la votazione sulle dimissioni del Consigliere Vicenzi.

In bezug auf den Rücktritt des Abg. Vicenzi gibt es einen Präzedenzfall, und zwar im Jahr 1968 hat der Abg. Vittorio Zanon ebenfalls in ähnlicher Weise seinen Rücktritt eingereicht. Hier habe ich das Protokoll vorliegen, daß damals praktisch gleich vorgegangen wurde, wie in diesem Fall wir es vorgehabt hätten. Nur ein einziger formalistischer Einwand kann meines Erachtens gemacht werden, daß der Tagesordnungspunkt: Rücktritt des Abgeordneten Vicenzi schriftlich verlangt werden kann. Wenn dies der Fall ist, dann müssen wir darüber abstimmen und danach stimmen wir dann über den Rücktritt ab, ob er angenommen wird oder nicht.

Riguardo alle dimissioni del Cons. Vicenzi esiste un precedente e cioè nel 1968 il Cons. Vittorio Zanon aveva presentato le dimis-

sioni in maniera quasi analoga. Ho qui davanti a me il verbale, da dove risulta che è stata seguita la stessa prassi come nel caso specifico. A mio avviso potrebbe essere sollevata un'unica obiezione formale, e cioè che siano messe all'ordine del giorno: si può chiedere per iscritto che le dimissioni del consigliere Vicenzi vengano poste all'ordine del giorno. Se questo caso è dato, dobbiamo procedere con una votazione e poi porre in votazione le dimissioni.

Abgeordneter Avancini.

Consigliere Avancini.

AVANCINI (P.L.I.) Signor Presidente, io la pregherei di verificare, perché il signor Zanon non è venuto in aula. Io mi ricordo, non è venuto in aula, ma ha mandato una lettera che non accetta di essere nominato consigliere regionale e quindi non è stato nemmeno proclamato.

Quindi è praticamente decaduto ed è subentrato l'altro, che è venuto qui ed ha giurato.

Qui il consigliere Vicenzi ha presentato le dimissioni da una carica che ancora non l'ha perfezionata, è stato proclamato e non ha giurato. Lo Statuto dice che, per entrare nelle sue funzioni, deve giurare e quindi adesso siamo in un'impasse un po' difficile. Se ritirasse quella lettera, il consigliere Vicenzi, e dicesse che non accetta l'incarico di consigliere, sarebbe risolto il problema!

PRESIDENTE: Abgeordneter Avancini, Ihr Einwand, glaube ich, hat keinen Halt deswegen, weil auch im Fall Zanon der Abgeordneter Zanon als gewählt erklärt worden ist vom Präsidenten. Mehr haben wir in unserem Fall auch nicht getan.

Consigliere Avancini, la sua obbiezione è a mio avviso priva di fondamento, dato che anche nel caso Zanon questi era stato proclamato eletto dal Presidente e di più non si è fatto nel caso specifico.

Ich verlese das Protokoll:

Dò lettura del verbale: "Constatato a norma dell'art. 67 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, che il seggio rimasto vacante, a seguito delle dimissioni del sen. Carbonari, deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, io proclamo consigliere regionale il Signor Zanon Vittorio".

Poi c'è stata la procedura come facciamo noi oggi.

In der darauffolgenden Sitzung hatte der damalige Präsident folgendes mitgeteilt:

Nella seduta successiva l'allora Presiente aveva comunicato quanto segue:

"Vorrei fare una proposta per riguardo verso il partito al quale apparteneva il consigliere Carbonari. Vogliamo prendere atto delle dimissioni del consigliere regionale Vittorio Zanon, per poter domani far prestare giuramento al nuovo consigliere.

Il dott. Zanon ha mandato ieri un telegramma".

Questo non cambia niente, le dimissioni rassegnate per telegramma o rassegnate personalmente non cambiano niente, ma non ha giurato neanche il consigliere Zanon.

Infolgendessen ist hier genau der Präzedenzfall.

Per cui è esattamente questo precedente.

Der Abgeordneter Sfondrini hat die Frage aufgeworfen, daß der Punkt mit Mehrheit auf die Tagesordnung gesetzt werden muß, mit

Dreiviertelmehrheit.

Ich bitte, die Stimmzettel jetzt für diese Abstimmung zu verwenden, wenn es möglich ist.

Il consigliere Sfondrini ha sollevato la questione e chiede se il punto deve essere posto all'ordine del giorno con la maggioranza qualificata.

Prego di voler usare le schede in loro possesso, se possibile, per questa votazione.

Abgeordneter Mitolo.

Consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Per domandare un chiarimento.

Dal momento che è stato proclamato il collega Vicenzi, e colgo l'occasione per rivolgergli un cortese saluto, per quale motivo non deve giurare?

PRESIDENTE: Ma perché dovrebbe giurare se poi...

MITOLO (MSI-DN): Giura perché poi in questa maniera formalizza l'atto di proclamazione a consigliere regionale. Giura, dopo di che chiede o fa chiedere l'inserimento all'ordine del giorno delle proprie dimissioni, che viene votato a maggioranza e inserito quindi come urgente all'ordine del giorno!

PRESIDENTE: Abgeordneter Mitolo, wenn der Abgeordneter Vicenzi nicht Abgeordneter werden will, dann werden wir ihn nicht zwingen zu schwören. Das ist doch ein Nonsens.

Consigliere Mitolo, se il consigliere Vicenzi non intende assumere l'ufficio di consigliere, non lo possiamo costringere a giurare. Non ha senso.

Ich bitte die Amtsdienner, die Stimmzettel einzusammeln, weil diese schon beschrieben sind.

Prego gli uscieri di voler raccogliere le schede, in quanto già votate.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede.

Si vota sull'inserimento all'ordine del giorno: "Dimissioni del consigliere Vicenzi".

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abgegebene Stimmzettel 49

ja 28

nein 16

Weißestimmzettel 5.

Votanti 49

28 si

16 no

5 schede bianche.

Damit ist die Einfügung des betreffenden Punktes: Rücktritt des Abg. Vicenzi nicht angenommen und wird dann auf einer späteren Sitzung noch einmal abgestimmt werden.

L'inserimento all'ordine del giorno "Dimissioni del Consigliere Vicenzi", non è stato accettato, per cui su questo punto ritorneremo in una delle prossime sedute.

Wir sind am Ende der heutigen Sitzung angelangt. Es ist 17.30 Uhr und wir schließen jetzt die Sitzung ab. Abg. Fedel, ich bitte um Verständnis.

Siamo giunti alla fine dell'odierna seduta. Sono le ore 17.30 e chiudo la seduta. Cons. Fedel, La prego di avere un po' di comprensione.

Am nächsten Donnerstag findet keine Sitzung statt auf Wunsch zahlreicher Abgeordneter der Provinz Trient, weil eine wichtige Vorstellung in Trient stattfindet. Infolgedessen wird die nächste Regionalratssitzung heute in 14 Tagen ganztägig und unter Umständen

auch mit Nachtsitzung stattfinden.

Giovedì prossimo non vi sarà seduta su desiderio di numerosi Consiglieri della Provincia di Trento, essendovi in quella città un'importante manifestazione. Per questo motivo la prossima seduta del Consiglio regionale avrà luogo fra 14 giorni per l'intero arco della giornata e se è necessario vi sarà anche una seduta notturna.

Am nächsten Donnerstag nachmittag sind beide Kommissionen einberufen.

Nel pomeriggio di giovedì prossimo sono convocate entrambe le commissioni.

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 17.30)

